Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 gennaio 1985** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Sicilia

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 luglio 1984.

Prima variazione al bilancio di previsione del fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1984.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede la istituzione del fondo per la mobilità della manodopera;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Visto il proprio decreto del 1° marzo 1984, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione del « Fondo per la mobilità della manodopera » per l'esercizio finanziario 1984;

Considerato che per l'esercizio finanziario 1983 della gestione del citato fondo è stato accertato un avanzo definitivo di amministrazione di L. 168.949.362.264;

Considerato che della predetta somma di L. 168 miliardi 949.362.264 occorre assegnare L. 106.804.352.744 ai capitoli di spesa della rubrica « previdenza e assistenza sociale » e L. 54.855.531.769 al capitolo di spesa 1406, inerenti destinazioni specifiche;

Considerato, inoltre, che l'importo di L. 7.289.477.751 risultante per differenza tra l'avanzo definitivo di amministrazione e i predetti importi a destinazione specifica costituisce la maggiore disponibilità rispetto a quella presunta di L. 4.900.000.000 indicata nel bilancio di previsione del fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio 1984, già utilizzata, e che occorre, quindi, acquisire una ulteriore entrata di L. 2.389.477.751 anch'essa da utilizzare;

Considerato, altresì, che nel corso dell'attuale esercizio sono sopraggiunte ulteriori esigenze di intervento per la formazione dei lavoratori italiani all'estero e per le attività di studio, ricerca, documentazione e sperimentazione e che a ciò può farsi fronte mediante riduzione degli stanziamenti assegnati ai capitoli di spesa 1201, 1405 e 1408;

Considerato che nel corso del corrente esercizio si dovrà provvedere a restituire somme erroneamente affluite al fondo di cui trattasi per cui è necessaria l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa;

Considerato, infine, che limitatamente all'esercizio finanziario 1984 occorre mantenere in bilancio il capitolo 1202 della spesa del fondo per la mobilità della manodopera;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il cap. 1502 della spesa del fondo per la mobilità della manodopera denominato « Restituzione di somme erroneamente affluite al fondo ».

Art. 2.

E' mantenuto in bilancio il cap. 1202 della spesa del fondo per la mobilità della manodopera.

Art. 3.

Al bilancio di previsione del fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

ENTRATE

In aumento:

Integrazione dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio finanziario 1983	L.	164.049.362.264
Totale entrate . . .	L.	164.049.362.264

SPESE

In diminuzione:

Titolo I - Spese correnti:

Cap. 1201. — Indennità di nuova sistemazione e di rimborso delle spese di trasporto del mobilio e delle spese di viaggio, dei lavoratori e delle rispettive famiglie (art. 27 della legge 12 agosto 1977, n. 675)	L.	800.000.000

Titolo II - Spese in conto capitale:

Cap. 1405. — Spese per il finanziamento delle iniziative di formazione professionale d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro (art. 18, lettera *h*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	»	2.900.000.000
Cap. 1407. — Spese per il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione (art. 18, lettera *i*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	»	350.000.000

In aumento:

Titolo II - Spese in conto capitale:

Cap. 1301. — Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria delle quote di anzianità maturate durante il periodo di integrazione salariale per ristrutturazione e riconversione industriale (art. 21, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675)	»	3.584.873.550
Cap. 1302. — Rimborso alla Cassa integrazione guadagni operai dell'industria del contributo addizionale previsto dall'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164	»	38.219.479.194

Cap. 1303. — Rimborso all'I.N.P.S. delle somme erogate in conseguenza delle proroghe del trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 1 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito nella legge 24 luglio 1981, n. 390 e della legge 6 maggio 1982, n. 221	L.	65.000.000.000
Cap. 1401. — Spese per l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero (art. 18, lettera *d*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845)	»	2.507.813.446
Cap. 1402. — Spese per la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi di assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo (art. 18, lettera *e*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845) . . .	»	50.000.000
Cap. 1403. — Spese per attività di studio, ricerca e documentazione, di informazione e di sperimentazione (art. 18, lettera *f*), della legge 21 dicembre 1978, numero 845)	»	3.880.000.000
Cap. 1406. — Spese per il finanziamento di interventi di riqualificazione professionale nei casi di ristrutturazione e riconversione aziendale previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675	»	54.855.531.769
Cap. 1502. — Restituzione di somme erroneamente affluite al fondo	»	1.664.305
Totale a pareggio . .	L.	164.049.362.264

Roma, addì 27 luglio 1984

Il Ministro: DE MICHELIS

(16)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 luglio 1984, n. **914**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Opera di promozione dell'alfabetizzazione nel mondo - O.P.A.M. », in Roma.

N. 914. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Opera di promozione dell'alfabetizzazione nel mondo - O.P.A.M. », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1984
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 182

DECRETO 14 settembre 1984, n. **915**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Sant'Igino papa », in Roma.

N. 915. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 12 luglio 1977, integrato con decreto pari data e con due dichiarazioni del 15 dicembre 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « Sant'Igino papa » al Tiburtino Sud, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1984
Registro n. 42 *Interno, foglio n.* 171

DECRETO 14 settembre 1984, n. **916**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della soppressione della parrocchia di S. Timoteo vescovo e martire, in Roma.

N. 916. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 31 ottobre 1971, relativo alla soppressione della parrocchia di S. Timoteo vescovo e martire al viale Giustiniano Imperatore, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1984
Registro n. 42 *Interno, foglio n.* 172

DECRETO 14 settembre 1984, n. **917**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Luigi IX e di S. Marco, in Pinerolo.

N. 917. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Pinerolo 1° maggio 1982, relativo all'unione perpetua *aeque principalis* della parrocchia di S. Luigi IX, in frazione S. Luigi, con la parrocchia di S. Marco, in frazione Baudenasca, entrambe del comune di Pinerolo (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1984
Registro n. 42 *Interno, foglio n.* 173

DECRETO 22 ottobre 1984, n. **918**.

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Premio Beatrice Pozzi Ferzi », in Genova.

N. 918. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Premio Beatrice Pozzi Ferzi », in Genova, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1960, n. 345.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1984
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 183

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3474/84 della commissione, del 12 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3475/84 della commissione, del 12 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3476/84 della commissione, del 12 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3477/84 della commissione, del 12 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3478/84 della commissione, dell'11 dicembre 1984, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 3479/84 della commissione, del 12 dicembre 1984, che fissa, per l'esercizio contabile 1985, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola.

Regolamento (CEE) n. 3480/84 della commissione, del 12 dicembre 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2278/84 e (CEE) n. 1687/76 per quanto concerne la vendita del burro d'intervento destinato ad essere esportato sotto forma di « ghee ».

Regolamento (CEE) n. 3481/84 della commissione, del 12 dicembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 3601/82 concernente la comunicazione alla commissione, da parte degli Stati membri, dei dati relativi all'importazione e all'esportazione di determinati prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 3482/84 della commissione, dell'11 dicembre 1984, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Cecoslovacchia.

Regolamento (CEE) n. 3483/84 della commissione, del 12 dicembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 3484/84 della commissione, del 12 dicembre 1984, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3485/84 della commissione, del 12 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3486/84 della commissione, del 12 dicembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3487/84 della commissione, del 12 dicembre 1984, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2382/84.

Regolamento (CEE) n. 3488/84 della commissione, del 12 dicembre 1984, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 326 *del* 13 *dicembre* 1984.

(311/C)

Regolamento (CEE) n. 3489/84 del Consiglio, dell'11 dicembre 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1603/83 che prevede misure speciali di smercio per le uve secche e i fichi secchi detenuti dagli organismi di ammasso.

Regolamento (CEE) n. 3490/84 del Consiglio, dell'11 dicembre 1984, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 355/79 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve.

Regolamento (CEE) n. 3491/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3492/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3493/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3494/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3495/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3496/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, che fissa l'importo supplementare per le uova in guscio.

Regolamento (CEE) n. 3497/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 3498/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 3499/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 3500/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, che abroga gli importi supplementari per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 3501/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 3502/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 3503/84 della commissione, del 12 dicembre 1984, relativo alla fornitura di granturco all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3504/84 della commissione, del 12 dicembre 1984, relativo a varie forniture di cereali all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3505/84 della commissione, del 12 dicembre 1984, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica islamica di Mauritania a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3506/84 della commissione, del 12 dicembre 1984, relativo alla fornitura di frumento duro al programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 3507/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3508/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, che rettifica il regolamento (CEE) n. 3476/84 che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3509/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3510/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3511/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Pubblicati nel n. L 327 *del* 14 *dicembre* 1984.

(312/C)

Regolamento (CEE) n. 3512/84 della commissione, del 14 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3513/84 della commissione, del 14 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3514/84 della commissione, del 14 dicembre 1984, che fissa gli importi da riscuotere sui prodotti del settore delle carni bovine che sono usciti dal territorio del Regno Unito nel corso della settimana del 26 novembre al 2 dicembre 1984.

Regolamento (CEE) n. 3515/84 della commissione, del 14 dicembre 1984, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia.

Regolamento (CEE) n. 3516/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 08.12 C della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3517/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 24.01 B della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3518/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 87.02 A I b) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3519/84 della commissione, del 14 dicembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1470/68 relativo al prelievo ed alla riduzione dei campioni nonché alla determinazione del tenore in olio, impurità ed umidità dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3520/84 della commissione, del 14 dicembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2681/83 che stabilisce le modalità di applicazione del regime di integrazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3521/84 della commissione, del 14 dicembre 1984, recante sospensione temporanea degli acquisti all'intervento di carne bovina in Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 3522/84 della commissione, del 14 dicembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 900/84 per quanto concerne la non applicazione degli importi compensativi monetari per taluni formaggi importati in provenienza dall'Australia e dalla Nuova Zelanda.

Regolamento (CEE) n. 3523/84 della commissione, del 14 dicembre 1984, che revoca il regolamento (CEE) n. 2291/84 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Belgio.

Regolamento (CEE) n. 3524/84 della commissione, del 14 dicembre 1984, che revoca il regolamento (CEE) n. 2799/84 relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 3525/84 della commissione, del 14 dicembre 1984, che revoca il regolamento (CEE) n. 3105/84 e che sospende la pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 3526/84 della commissione, del 14 dicembre 1984, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 3527/84 della commissione, del 14 dicembre 1984, relativo alla sospensione della pesca del merlano e della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 3528/84 della commissione, del 14 dicembre 1984, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a decorrere dal 20 dicembre 1984 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Informazione in merito alla data di entrata in vigore dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica della Guinea equatoriale relativo alla pesca al largo delle coste della Guinea equatoriale.

Pubblicati nel n. L 328 *del* 15 *dicembre* 1984

(313/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 19 dicembre 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jacques Andreani, ambasciatore della Repubblica francese, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 19 dicembre 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. El-Hadj Mamy Kouyate, ambasciatore della Repubblica di Guinea, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(7179)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saiag sud S.p.a., sede legale e stabilimento in Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1983 al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Forze idrauliche del Liri - Cartiera B. Viscogliosi e Figlio, con sede legale in Roma e stabilimento in Isola Liri (Frosinone), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.V.E. - Anonima veritas editrice S.p.a. di Roma è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle Officine SAIM, con sede e stabilimento in Ardea (Roma), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Technology Manufacturing di Ceccano (Frosinone), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La.St.In., con sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 gennaio 1982 al 6 luglio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saiag sud S.p.a., sede legale e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastisud, con sede e stabilimento in Ferentino (Frosinone) e uffici a Milano, è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tiribocchi di Pomezia (Roma), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria carni Saltari - I.C.S. S.r.l., sede legale e stabilimento in Aprilia (Latina), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.M. Italmontaggi, sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iga sud di Torano (Rieti), ora Sabina industria, è prolungata al 1° giugno 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.I.F. - Consorzio industrie fiammiferi, sede legale e stabilimento di Roma è prolungata al 28 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saiag sud S.p.a., sede legale e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lanificio Carotti, in Fermignano (Pesaro), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine O.R.A. in Castelferretti di Falconara Marittima (Ancona), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meta di Castelfidardo, è prolungata all'8 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.E.F. - Costruzioni meccaniche e di carpenteria, con sede e stabilimento in Fabriano (Ancona), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jean Pierre di San Marcello (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Quid legno di Monteporzio (Pesaro), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Itemar, con sede e stabilimento in Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Marano, con stabilimento di Cosenza, località Campagnano, è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fimoplast S.r.l. - Industria materiali plastici di Cosenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 ottobre 1982 al 10 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.L.V.A. S.p.a. di San Giovanni in Fiore (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 3 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Foderauto Bruzia di Belvedere Marittimo (Cosenza), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sitec S.r.l. di Roma, con stabilimento di Cosenza, è prolungata al 5 settembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla azienda Salcos impegnata nei lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce della dorsale Calabria, fra la fascia Jonica di Locri, Siderno, Gioiosa e Roccella e la Piana di Rosarno, sospesi dal 7 ottobre 1983 ed entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 11 luglio 1984.
La azienda è esentata dal contributo di cui all'art. 12, punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wierer, con stabilimento di Montaldo Uffugo (Cosenza), è prolungata al 19 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro di Normanno (Cosenza), è prolungata al 19 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti Ciliberto S.p.a. - Industrie laterizi di Crotone (Catanzaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 31 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omisud, con sede in Vibo Valentia Marina (Catanzaro), è prolungata al 3 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicel di Corciano (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1984 al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zoomeccanica, in Torgiano (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cola di Taverne di Corciano (Perugia), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fakta linoleum di Narni Scalo (Terni), è prolungata al 20 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fibres, con sede legale in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento in Nera Montoro di Narni (Terni), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Prestigio di Perugia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 agosto 1983 al 12 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta individuale Deas Club 2, in Foligno (Perugia), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della società Umbria bagni di Spello (Perugia), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Louiseandrè, in Gubbio (Perugia), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Lanificio Cecchi Lido & Figli, con sede in Prato e stabilimento in Città di Castello (Perugia), è prolungata al 4 gennaio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori nel settore per la fabbricazione di prodotti in amianto-cemento (Fibro-cemento), codice Istat 243.1., è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Italmense S.p.a. esercente mensa aziendale c/o lo stabilimento della Ducati Sud, stabilimento di Pontinia (Latina) dal 15 marzo 1982 al 12 settembre 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Poligrafica Arnaldo Sabbadini & C. S.a.s., sede legale e stabilimento in Ariccia (Roma), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.L.G. - Industria laterizi Giulioli S.p.a., con sede e stabilimento in Orte (Viterbo), è prolungata al 17 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Delfino confezioni, con sede e stabilimento in Arpino (Frosinone), è prolungata all'11 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lane Borgosesia di Roma, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tralme S.p.a., con sede legale e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Tipografica, con sede e stabilimento in Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1984 all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Aeromeccanica Italia S.p.a., con sede e stabilimento in Cassino (Frosinone), è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Forze idrauliche del Liri - Cartiera B. Viscogliosi e figlio, con sede legale in Roma e stabilimento in Isola Liri (Frosinone), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.V.E. - Anonima veritas editrice S.p.a. di Roma, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle officine Saim con sede e stabilimento in Ardea (Roma), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Technology manufacturing di Ceccano (Frosinone), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elletre di Latina, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.B.S. Confezioni Bassetti Sora, con sede in Milano e stabilimento in Sora (Frosinone), è prolungata al 29 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalcrom di Ceccano (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 agosto 1983 al 9 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilfem sud, con sede legale e stabilimento in Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1983 all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La.St.In., con sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 2 gennaio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta In.Mi. S.r.l., sede legale in Frosinone e stabilimento in Ceccano (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 aprile 1984 al 16 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ala S.p.a. (ex Fortuna sud), sede legale e stabilimento in Frosinone, è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cooperativa giornalisti Lotta Continua S.r.l., sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 9 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Co.Me.Ci. S.p.a., sede legale e stabilimento in Civitavecchia (Roma), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cereda Sud S.r.l., sede legale e stabilimento in Nettuno (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 17 aprile 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosi, sede legale e stabilimento in Cittaducale (Rieti) e filiali in Bari, Catania e Roma, è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rollingi di Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Ipim di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 marzo 1984 al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Palumbo Sante di Latina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine O.R.A., in Castelferretti di Falconara Marittima (Ancona), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Marano, con stabilimento di Cosenza, località Campagnano, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fimoplast S.r.l. - Industria materiali plastici di Cosenza, è prolungata all'11 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wierer, con stabilimento di Montaldo Uffugo (Cosenza), è prolungata al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ciliberto S.p.a. - Industrie laterizi di Crotone (Catanzaro), è prolungata al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zoomeccanica, in Torgiano (Perugia), è prolungata al 30 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Prestigio di Perugia, è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio Cecchi Lido & figli S.n.c., con sede in Prato e stabilimento a Città di Castello (Perugia), è prolungata al 4 aprile 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Italmense S.p.a., con sede in Milano, mensa aziendale c/o Ducati sud, stabilimento di Pontinia (Latina), é prolungata al 12 dicembre 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.G. - Industria laterizi Giulioli, con sede e stabilimento in Orte (Viterbo), è prolungata al 19 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Delfino confezioni, con sede e stabilimento in Arpino (Frosinone), è prolungata al 26 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Tipografica, con sede e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Aeromeccanica Italia S.p.a., con sede e stabilimento in Cassino (Frosinone), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Technology manufacturing di Ceccano, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalcrom di Ceccano (Frosinone), è prolungata al 12 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cira confezioni di Palestrina (Roma), è prolungata al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia BPD, sede in Milano, stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo), é prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industria carni Saltari - I.C.S. S.r.l., sede legale e stabilimento in Aprilia (Latina) è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.M. Italmontaggi, sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 30 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iga sud di Torano (Rieti), ora Sabina industrie, è prolungata al 30 agosto 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.P. - Compagnia mediterranea di prospezioni S.p.a. in amministrazione straordinaria, sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 10 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Italmense S.p.a., con sede in Milano, mensa aziendale c/o Ducati sud, stabilimento di Pontinia (Latina), è prolungata al 13 marzo 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.G. - Industria laterizi Giulioli, con sede e stabilimento in Orte (Viterbo), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Delfino confezioni S.r.l. di Arpino (Frosinone), è prolungata al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalcrom di Ceccano (Frosinone), è prolungata all'11 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cira confezioni di Palestrina (Roma), è prolungata al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sip-Afe S.r.l. di Latina, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Luciana S.r.l., sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Lanificio Loreto d'Ambrosio S.r.l., con sede e stabilimento in Isola Liri (Frosinone), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetreria Barbato, con sede legale in Napoli e stabilimento in S. Antimo (Napoli), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.C.K. - Napoletana industria cartoni Kraft, con sede in Casoria (Napoli), è prolungata al 2 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.L.G. - Industria laterizi Giulioli, con sede e stabilimento in Orte (Viterbo), è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Delfino confezioni S.r.l., con sede e stabilimento in Arpino (Frosinone), è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cira confezioni di Palestrina (Roma), è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.C.K. - Napoletana industria cartoni Kraft, con sede in Casoria (Napoli), è prolungata al 31 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Delfino confezioni S.r.l., con sede e stabilimento in Arpino (Frosinone), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Delfino confezioni S.r.l., con sede e stabilimento in Arpino (Frosinone), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Delfino confezioni S.r.l., con sede e stabilimento in Arpino (Frosinone), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(7184-33)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 il rag. Giulio Catani è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Anonima cooperativa edilizia di case popolari ed economiche », in Osimo (Ancona), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 2 agosto 1983, in sostituzione dell'avv. Marcello Pentericci, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1984, il dott. Antonio Castellano, nato a S. Angelo dei Lombardi (Avellino) il 28 maggio 1951 ed ivi residente è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edile « S. Andrea », in S. Andrea di Conza (Avellino), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 16 febbraio 1977, in sostituzione del rag. Vincenzo Florimo che ha rassegnato le dimissioni.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1984, il sig. Vincenzo Montuori, nato a Napoli il 25 febbraio 1921 e residente a Torre Annunziata (Napoli) in via Gambardella n. 96, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Dipendenti cantieri navali » a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 13 ottobre 1962, in sostituzione del dott. Enrico Cappiello, deceduto.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1984, il rag. Attilio Di Paolo, nato a Pozzuoli l'8 febbraio 1956 e ivi domiciliato in corso Umberto n. 5, è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperativa edilizia lavoratori autonomi subordinati seconda - C.E.L.A.S. II, in Napoli, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto in data 24 giugno 1977 in sostituzione del dott. Vincenzo Giordano, dimissionario.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1984, l'avv. Fernando Bocchini, nato a S. Giorgio del Sannio (Benevento) il 14 marzo 1944 e residente in Napoli, piazza Vanvitelli, 10, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia di produzione e lavoro « Viviani » a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 16 dicembre 1976, in sostituzione del rag. Silvestro Cinque, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1984, l'avv. Fernando Bocchini, nato a S. Giorgio del Sannio (Benevento) il 14 marzo 1944 e residente in Napoli, piazza Vanvitelli, 10, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « C.L.E.S.I.A. - Cooperativa lavoratori edili, stradali, idraulici, affini » a r.l., in Afragola (Napoli), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 6 novembre 1969, in sostituzione del rag. Bruno Russo, dimissionario.

(7151)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 8 agosto 1984: « Modalità di attuazione delle norme per la semplificazione e lo snellimento delle istruzioni concernenti il servizio di ispezione presso gli uffici periferici dell'amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 319 del 20 novembre 1984).

Nel comma 2 dell'art. 8 del decreto ministeriale citato in epigrafe dove è scritto: « ... dello stesso ufficio del compartimento », leggasi: « ... dello stesso ufficio *o di altro ufficio* del compartimento ».

(18)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178: « Ordinamento della Marina militare », e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895: « Approvazione delle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo e per l'avanzamento ai gradi di capitano e maggiore nel Corpo stesso »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368: « Norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: « Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali del Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66: « Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni »;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 210, concernente modificazioni alle norme per il reclutamento nel Corpo di commissariato militare marittimo, approvato con regio decreto 8 ottobre 1936, n. 1895;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1976, concernente le materie che formano oggetto delle due prove scritte degli esami di concorso per la nomina a sottotenente di Vascello (CM) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli della Marina militare;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288: « Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi » ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: « Norme di principio sulla disciplina militare »;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312: « Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, in corso di registrazione, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai vari corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno il 27 e 28 marzo 1985.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile provvisti di laurea in: economia aziendale, economia e commercio, economia politica, giurisprudenza, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e marittime, scienze economiche e sociali (indirizzo economico e sociale), scienze economiche e sociali (indirizzo economico), scienze politiche, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze dell'informazione, scienze statistiche e demografiche.

Art. 3.

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) aver compiuto il ventesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilita al successivo art. 6;

b) possedere l'idoneità fisica e le qualità attitudinali richieste per l'arruolamento quale ufficiale della Marina militare in servizio permanente effettivo di cui al successivo articolo;

c) non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od altre Forze armate e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari, né essere stati rinviati da precedenti concorsi per insufficienza delle qualità attitudinali o in base all'art. 7 del presente decreto.

Art. 4.

L'attitudine fisica richiesta è quella risultante dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrato dai seguenti requisiti particolari:

a) dati somatici: la statura non deve essere inferiore a m 1,63; statura, perimetro toracico e peso corporeo devono essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto;

b) potere visivo: visus complessivo non inferiore a 14/10 con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare:

4 diottrie per miopia;

5 diottrie per ipermetropia; se vi è astigmatismo non deve essere di grado tale che miopia ed ipermetropia totale superino rispettivamente 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore;

3 diottrie per anisometropia sferica o astigmatica, purchè siano presenti la fusione e la visione binoculare.

Senso cromatico normale, da accertare con tavole pseudo-isocromatiche.

Sono causa di inidoneità tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura, nonchè gli strabismi manifesti;

c) esame otorinolaringoiatrico: è richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 db per le frequenze da 250 a 4000 Hz ed a 30 db per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio ed i loro esiti che compromettano l'integrità dell'organo;

le imperfezioni e gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità, o disturbi funzionali;

i disturbi della parola, anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica saranno sottoposti all'accertamento dei requisiti attitudinali per l'impiego in qualità di ufficiali della Marina militare.

Gli accertamenti sanitari e attitudinali di cui sopra saranno effettuati da apposite commissioni della Marina militare. Contro il risultato di tali accertamenti non sono ammessi ricorsi, né domande di visite superiori.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe. Comunque il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, conforme all'allegato *A*, devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno contenere l'indirizzo esatto del concorrente, comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione all'indirizzo dovrà essere segnalata nel modo più celere possibile al Ministero della difesa, che non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, né per ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda deve essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente, su ambedue i documenti, il visto del titolare o dell'ufficiale alla certificazione dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa con successivo provvedimento. Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio (CM).

Membri:

un capitano di vascello o di fregata;
due ufficiali superiori (CM).

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche, economiche e di lingue estere saranno aggregati alla commissione, con diritto di voto, per la sola durata delle relative prove, professori civili di grado universitario.

Art. 9.

Gli esami di concorso constano di due prove scritte e di un colloquio sulle materie indicate nel programma in allegato *B* al presente decreto.

Le due prove scritte si svolgeranno in giorni diversi. Per ciascuna prova la commissione avrà formulato preventivamente, in adunanza segreta, tre temi e li avrà chiusi in pieghi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei candidati sarà invitato a scegliere, mediante sorteggio, il tema da svolgere.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno comunicare tra loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri e manoscritti salvo i manuali di leggi e di decreti inseriti nella raccolta ufficiale che la commissione ritenesse porre a loro disposizione. Chi contravverrà alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Nella prova orale il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte. La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno, per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, nel termine di venti giorni dalla comunicazione, i documenti in regola con il bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro il termine di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) estratto per riassunto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato;

f) certificati di carichi pendenti, rilasciati dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti per residenza del candidato;

g) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali; copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati);

h) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere non anteriori a tre mesi prima della data della richiesta da parte del Ministero di cui al comma precedente.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale od impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

La mancata presentazione dei previsti documenti entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CM), i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CM) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo di commissariato militare marittimo entro il mese di novembre e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale di Livorno ed un tirocinio pratico a bordo di un'unità navale, per la durata complessiva di dieci mesi.

La mancata presentazione al corso di istruzione comporta, giusta art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la decadenza dalla nomina.

Art. 14.

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, art. 13, punto secondo, lettera *e*).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1984
Registro n. 42 *Difesa, foglio n.* 94

ALLEGATO *A*

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - 00196 ROMA

Io sottoscritto . . . . . nato a . . . . . provincia di . . . . . il . . . . . appartenente al distretto militare o capitaneria di porto di . . . . . residente a . . . . . (1) c.a.p. . . . provincia di . . . . . via . . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a diciotto posti di sottotenente di vascello (CM) in servizio permanente effettivo, del ruolo normale, nel Corpo di commissariato militare marittimo, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1985.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali, e di non aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università degli studi di . . . . . nell'anno accademico . . . . . con la votazione di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare . . . . (5);

con riguardo ai limiti di età, di aver titolo ai seguenti benefici per i quali allego la documentazione a fianco indicata . . . . . . (6).

Dichiaro altresì di voler sostenere un colloquio facoltativo sulle seguenti lingue estere . . . . . . (7).

Allego fotografia su carta legale, con firma autenticata.

Il mio recapito ai fini della corrispondenza relativa al presente concorso è . . . . (8).

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso nome e cognome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (9) . . . . . .

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Indicare anche i procedimenti penali in corso, specificando l'autorità che procede.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(7) Indicare una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco. I candidati che dichiarano di voler sostenere il colloquio non possono successivamente rinunciare alla prova.

(8) Ogni eventuale successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata al fine di evitare ritardi nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso.

(9) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto dell'ufficiale alla certificazione.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE DI VASCELLO (CM) IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO NORMALE NEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO.

Numero d'ordine	MATERIE DI ESAME	Durata massima dell'esame per ogni materia	Coefficiente
	Prove scritte (1):		
1	Diritto amministrativo . . .	8 ore	3
2	Economia politica	8 ore	3
	Colloquio (2):		
1	Istituzioni di diritto privato	15 min.	3
2	Diritto costituzionale, diritto amministrativo e contabilità di Stato	20 min.	3
3	Diritto internazionale con particolare riferimento al diritto internazionale marittimo	10 min.	2
4	Economia politica	15 min.	3
5	Nozioni di diritto e procedura penale	10 min.	1
6	Lingua estera facoltativa (3)	15 min.	—

(1) Le prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) E' facoltà dei candidati di sostenere prove orali su una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco. Per il candidato che superi la prova di una lingua estera, al punto medio degli esami espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero, a seconda del grado di conoscenza della lingua; per ciascuna delle altre due lingue l'aggiunta è in ragione della metà delle suindicate aliquote. Il punteggio o i punteggi predetti influiscono esclusivamente sulla graduatoria degli idonei in tutte le prove obbligatorie.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª. L'ordinamento giuridico. Stato e società. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato.

Tesi 2ª. Fonti del diritto: la Costituzione, le leggi, le leggi sostanziali, i regolamenti, le norme collettive e gli usi.

Tesi 3ª. Gli organi dello Stato e divisione dei poteri. Il Parlamento, il Governo, il Presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri ed i Sottosegretari di Stato. Organi ausiliari. Il Capo dello Stato.

Tesi 4ª. La Corte costituzionale.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª. La pubblica amministrazione: concetti organizzativi generali, l'amministrazione centrale e periferica con particolare riferimento all'amministrazione regionale.

Tesi 2ª. Soggetti del diritto amministrativo. Persone fisiche e persone giuridiche. Enti pubblici.

Tesi 3ª. Il personale della pubblica amministrazione: il rapporto di pubblico impiego.

Tesi 4ª. Gli interventi pubblici sulla proprietà privata.

Tesi 5ª. La responsabilità della pubblica amministrazione.

Tesi 6ª. Gli atti amministrativi: nozioni, categorie e vizi. Autotutela amministrativa. I provvedimenti amministrativi: le autorizzazioni, le concessioni, le espropriazioni.

Tesi 7ª. I ricorsi amministrativi. I ricorsi al giudice amministrativo.

Tesi 8ª. La competenza del giudice ordinario sugli atti della pubblica amministrazione.

Tesi 9ª. La Corte dei conti. Funzione di controllo e funzione giurisdizionale.

CONTABILITÀ DI STATO

Tesi 1ª. I mezzi della pubblica amministrazione. Il bilancio dello Stato. I beni demaniali, i beni patrimoniali.

Tesi 2ª. I contratti della pubblica amministrazione.

ECONOMIA POLITICA

Tesi 1ª. La teoria del consumo: la teoria della domanda, la teoria dell'offerta, la determinazione del prezzo di equilibrio nella concorrenza perfetta e sua stabilità.

Tesi 2ª. La teoria della produzione: i fattori della produzione, le leggi della produttività, la combinazione ottima dei fattori. Economie e diseconomie di scala, interne ed esterne.

Tesi 3ª. L'imprenditore, suo comportamento e posizioni di equilibrio in relazione alle varie forme di mercato: concorrenza, monopolio, forme imperfettamente concorrenziali e monopolistiche.

Tesi 4ª. La formazione del prezzo dei fattori produttivi: profitto, interesse, rendita, salario. Distribuzione del reddito: funzionale, personale, spaziale.

Tesi 5ª. Modalità dei fattori, il fenomeno migratorio. Formazione ed accumulazione del capitale. Conversioni e riconversioni industriali.

Tesi 6ª. Moneta: funzioni e determinazione del suo valore. Processo di creazione del credito. Sistema monetario e creditizio. Il governo della liquidità. Il livello generale dei prezzi. Il problema della stabilità monetaria.

Tesi 7ª. La teoria del commercio internazionale. La teoria della bilancia dei pagamenti. Cambi fissi e cambi flessibili. Meccanismi di aggiustamento delle bilance. Il sistema monetario internazionale.

Tesi 8ª. I determinanti del reddito e dell'occupazione: la domanda globale, l'offerta globale, la domanda effettiva. Il problema della piena occupazione.

Tesi 9ª. La propensione al consumo, l'efficienza marginale del capitale, il tasso d'interesse.

Tesi 10ª. L'equilibrio risparmio-investimenti. Moltiplicatore ed acceleratore. La componente pubblica, la componente estera, l'equilibrio del sistema.

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO

Tesi 1ª. Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico ed i suoi elementi, soggetti, persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica e capacità di agire della persona fisica. Assenza e dichiarazione di morte presunta. Persona giuridica: associazione e fondazione.

Tesi 2ª. Fatto ed atto giuridico. Il negozio giuridico, concetto, classificazione, elementi: essenziali, naturali, accidentali del negozio. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità. La trascrizione.

Tesi 3ª. La rappresentanza. Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 4ª. L'oggetto del rapporto giuridico. I beni. I diritti reali. Proprietà e condominio. Diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie. L'usucapione.

Tesi 5ª. Le obbligazioni. Effetti, trasmissione; estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Obbligazioni non contrattuali.

Tesi 6ª. Il contratto: nozioni e specie. Elementi del contratto. Effetti e risoluzione del contratto.

DIRITTO INTERNAZIONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª. Concetto di diritto internazionale: diritto internazionale e interno. Relazione fra essi. Fonti e storia del diritto internazionale.

Tesi 2ª. Soggetti di diritto internazionale. Comunità internazionale. Unione di Stati. Il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale: il territorio, i fiumi, il mare e l'atmosfera.

Tesi 3ª. L'alto mare e gli spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 4ª. Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamento internazionale della navigazione e dei traffici marittimi. Misure coercitive non belliche in tempo di pace. Diritto di inseguimento.

Tesi 5ª. Movimento di unificazione del diritto marittimo, vari metodi di unificazione, moderna evoluzione del diritto del mare. Zona di sfruttamento economico esclusivo. Piattaforma continentale.

Tesi 6ª. Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni. I belligeranti. La corsa, le mine, i sommergibili. Blocco. Embargo, angaria e rappresaglia.

Tesi 7ª. Diritto di preda e le sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile. Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti. Internamento delle navi e dei belligeranti.

NOZIONI DI DIRITTO DI PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª. La legge penale. Efficacia nel tempo e nello spazio. Concetto di diritto processuale penale. L'azione penale e relativo esercizio.

Tesi 2ª. Il reato: suoi elementi, circostanze. Reato consumato e tentato, concorso di reato, reato continuato, reato complesso. La giurisdizione e la competenza giurisdizionale penale.

Tesi 3ª. Il reo; imputabilità e responsabilità penale. Recidiva, abitualità e professionalità del reato, tendenza a delinquere, concorso di persone nel reato. L'istruzione formale; l'istruzione sommaria; l'imputato e la sua libertà personale; l'arresto; la libertà provvisoria.

Tesi 4ª. La pena, pene principali ed accessorie. Modificazione, applicazione ed esecuzione della pena. Il giudizio penale; atti preliminari; il dibattimento; la sentenza.

Tesi 5ª. Estinzione del reato e della pena e relative cause. Le misure di sicurezza personali e patrimoniali. Le impugnazioni: l'appello, il ricorso in Cassazione, la revisione.

(7171)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario. (Settore n. 23 «Composizione e disegno», borse n. 14).

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983, si svolgerà il giorno sottoindicato per il seguente settore di discipline:

Settore 23 - COMPOSIZIONE E DISEGNO

(Borse n. 14)

Convocazione: giorno 28 gennaio 1985 alle ore 8,30 presso la facoltà di architettura, aula *A*, piazza Fontanella Borghese n. 9, Roma.

(70)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Genova

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali gruppo di discipline n. 75, già fissato per i giorni 10 e 11 dicembre 1984 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 24 novembre 1984, pag. 9839, sono state rinviate come segue:

prima prova scritta: 14 gennaio 1985, ore 8,30;
seconda prova scritta: 15 gennaio 1985, ore 10.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'aula dell'istituto di botanica dell'Università di Genova, corso Dogali, n. 5.

(71)

CORTE COSTITUZIONALE

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di bibliotecario.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento dei servizi e del personale della Corte 10 febbraio 1984;

Vista la delibera dell'ufficio di presidenza in data 14 novembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di bibliotecario, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabilito dal regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale e dalle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i dipendenti delle amministrazioni dello Stato della settima qualifica funzionale, dei ruoli delle biblioteche pubbliche statali e universitarie, che abbiano prestato lodevole servizio, in tale qualifica, da almeno un biennio.

I candidati devono essere in possesso, dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in giurisprudenza, lettere, scienze politiche, economia e commercio o lingue e letterature straniere;

B) età non superiore ai trentacinque anni, salvo le maggiorazioni di legge per effetto delle quali non si potranno superare, comunque, i quaranta anni.

Art. 3.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 4.

I candidati devono far pervenire al Servizio affari generali e personale della Corte costituzionale, piazza del Quirinale, 41 - 00100 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale,* domanda su carta legale indirizzata al Segretario generale della Corte costituzionale, sottoscritta dagli aspiranti ed autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero vistata nei modi previsti dallo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368. Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare: le generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita); il domicilio al quale devono essere fatte le comunicazioni relative al concorso; il titolo di studio posseduto; l'amministrazione di appartenenza e la qualifica rivestita; i servizi comunque prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; gli eventuali titoli comprovanti il diritto all'elevazione del limite di età; la lingua o le lingue, a scelta fra il francese, l'inglese ed il tedesco, su cui intendano sostenere il colloquio.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni soprarichiamate.

Art. 5.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate al Servizio previsto al precedente art. 4 o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

I concorrenti sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del loro recapito: in mancanza, le comunicazioni saranno fatte al recapito dichiarato nella domanda o, se ivi il concorrente è irreperibile, presso il Servizio affari generali e personale della Corte costituzionale.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 6.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i candidati dovranno esibire idoneo documento personale di riconoscimento, munito di fotografia.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Corte ed è composta da:

un giudice costituzionale, in carica od emerito, con funzioni di presidente;

due professori di ruolo o fuori ruolo delle università statali, docenti in materia attinente alle prove scritte;

il Segretario generale;

un funzionario della sesta qualifica funzionale della Corte costituzionale incaricato delle funzioni di direzione di servizio.

Alla commissione giudicatrice possono essere aggregati uno o più esperti, con voto consultivo, per le prove di esame di lingua straniera.

Un funzionario della sesta qualifica funzionale svolge le funzioni di segretario della commissione.

Art. 8.

Gli esami consistono in tre prove scritte ed in una prova orale.

Art. 9.

Le prove scritte concernono, rispettivamente, le seguenti materie:

1) diritto pubblico;
2) diritto privato;
3) biblioteconomia.

Art. 10.

La prova orale consiste in un colloquio sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) bibliografia generale;
2) bibliografia giuridica;
3) elementi di procedura civile;
4) elementi di diritto e procedura penale;
5) elementi di contabilità pubblica;
6) elementi di informatica.

Nel corso del colloquio i candidati dovranno, inoltre, dimostrare la conoscenza di una lingua straniera da loro scelta tra il francese, l'inglese o il tedesco, mediante lettura e traduzione in italiano di un brano e mediante una breve conversazione.

Art. 11.

Per ciascuna prova ogni commissario dispone di dieci punti.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano conseguito nelle prove scritte un punteggio medio non inferiore a trentacinque cinquantesimi, con non meno di trenta cinquantesimi in ciascuna prova.

Sono considerati idonei i candidati che nelle prove orali conseguano un punteggio non inferiore a trenta cinquantesimi.

Art. 12.

Le prove si svolgeranno nel luogo, nei giorni e nelle ore che saranno stabilite con determinazione del presidente della commissione esaminatrice, comunicata ai candidati dal Servizio affari generali e personale, almeno venti giorni prima di quello in cui le prove devono essere sostenute.

Art. 13.

Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno, nell'albo in cui sono pubblicate le delibere della Corte in materia di personale.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito viene formata in base alla votazione complessiva, risultante per ciascun candidato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio. A parità di punti sono applicate le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere titoli di preferenza dovranno far pervenire al Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni venti, decorrenti da quello successivo alla data di comunicazione dell'apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

La graduatoria del concorso è approvata con decreto del Presidente, previa delibera della Corte.

Art. 15.

I candidati dichiarati vincitori devono produrre, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, formulato a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Art. 16.

Per quanto non previsto dal presente bando si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 20 dicembre 1984

Il Presidente: ELIA

Il Segretario generale: BRONZINI

(41)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1984, n. 48.

Prima normativa tecnica regionale per la disciplina delle opere di edilizia residenziale pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 133 *del* 12 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la presente legge:

Titolo I
NORME GENERALI

Art. 1.
Finalità

Al fine di migliorare la qualità ambientale e tecnologica degli organismi abitativi e di garantire la sicurezza degli utenti, contenendo i costi di costruzione e di gestione, si stabilisce con la presente legge una prima normativa tecnica concernente i requisiti ambientali tipologici e fisici per l'edilizia residenziale pubblica, riferiti agli organismi abitativi e loro parti.

L'insieme delle norme tecniche di cui al precedente comma è contenuto negli allegati *A* e *B*, che sono parte integrante della presente legge.

Art. 2.
Campo di applicazione

Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica da recuperare o da costruire, da parte di qualsiasi ente attuatore, quando i relativi interventi siano compresi in programmi di edilizia sovvenzionata, deliberati dalla regione Emilia-Romagna successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Per tutti gli altri interventi di edilizia residenziale, dette norme si applicano, in tutto o in parte, quando nei relativi programmi regionali ne venga data esplicita indicazione.

Gli interventi di recupero cui si applicano le presenti norme sono quelli elencati all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli di cui alle lettere *a*) e *b*) dello stesso art. 31.

Titolo II
NORME PROCEDURALI

Art. 3.
Criteri di scelta delle aree e degli interventi

Per una più efficace applicazione delle norme tecniche relative ai livelli ambientali di temperatura, di umidità, di illuminamento, di pressione sonora e di purezza dell'aria, si individuano con preferenza le aree destinate agli interventi di nuova costruzione che consentano la disposizione di organismi edilizi, secondo la migliore esposizione relativamente alle esigenze del luogo, alle tecniche ed alle tipologie impiegate, nonché le aree sufficientemente lontane da sorgenti di rumore e da emissioni inquinanti civili e industriali di qualsiasi tipo.

Sulla base dei finanziamenti o delle quantità fisiche degli interventi di recupero programmati, gli enti interessati individuano gli immobili da recuperare dando priorità a quelli la cui progettazione o la cui tipologia e struttura, consentano l'applicazione, anche parziale, delle norme.

Art. 4.
Progettazione degli interventi

Il progetto esecutivo degli organismi abitativi deve contenere una relazione firmata dal progettista in cui siano dettagliatamente rappresentate, oltre che le opere, le specificazioni delle prestazioni attese, corredate dai relativi calcoli e considerazioni giustificative. La relazione costituisce il documento tecnico in base al quale il direttore dei lavori si assume l'obbligo e la responsabilità di una esecuzione dell'opera in conformità al progetto.

Per gli interventi di recupero, nella relazione di cui al precedente comma, dovranno inoltre essere motivatamente indicate le eventuali prestazioni o condizioni che non siano congruenti per il particolare tipo di immobile da recuperare.

La commissione tecnica di cui all'art. 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, deve accertare che il progetto esecutivo sia conforme alle norme tecniche contenute nella presente legge; tale accertamento deve risultare esplicitamente nel parere della commissione, ivi compresa la verifica delle motivazioni indicate nel precedente comma.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva un capitolato speciale-tipo in cui siano specificate tutte le prescrizioni, le prestazioni e le condizioni tecniche, nonché descritti i metodi di calcolo, di controllo, di prova e di collaudo.

Art. 5.
Verifica e controllo

Per tutte le opere riguardanti gli interventi di recupero o di nuova costruzione compresi nei programmi regionali per i quali si applica la presente normativa tecnica e soggette a norma delle vigenti disposizioni a collaudo, sostituibile, nei casi previsti dall'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, mediante certificazione rilasciata dal direttore dei lavori attestante la regolare esecuzione dei lavori, il collaudatore o il direttore dei lavori devono, nel certificato di collaudo o in quello di regolare esecuzione, dichiarare di aver effettuato le prove e le verifiche secondo i metodi ed i calcoli previsti nella presente normativa e nel capitolato speciale di cui all'ultimo comma del precedente articolo, compatibilmente con il periodo stagionale in cui devono essere rilasciate tali certificazioni.

Qualora le prove e le verifiche abbiano dimostrato la conformità dell'opera alla presente normativa, copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, dopo l'approvazione da parte degli organi competenti, deve essere trasmessa alla Regione.

Nel caso di prestazioni inferiori a quelle stabilite negli atti progettuali o inferiori ai minimi di cui alla presente normativa, il collaudatore, o il direttore dei lavori, deve dichiarare nei certificati se trattisi di vizi tecnici che possono essere eliminati mediante semplici lavori suppletivi, con l'indicazione delle opere da effettuare, o se tali vizi siano insanabili per difetto della concezione progettuale.

In tali casi detti certificati, dopo la loro approvazione da parte degli organi competenti in ordine anche agli eventuali lavori suppletivi di cui al precedente comma, sono trasmessi — unitamente agli atti progettuali — alla giunta regionale la quale, avvalendosi della propria struttura di coordinamento e di controllo della normativa tecnica, cui è demandato il definitivo accertamento dei vizi tecnici riscontrati, provvede ad emanare l'atto di omologazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, dichiarando che trattasi di opera non rispondente in tutto o in parte alla normativa, salvo che i vizi tecnici non siano sanati mediante i lavori suppletivi approvati.

Nel provvedimento regionale di cui al precedente comma devono essere altresì indicate le cause dei vizi tecnici ai fini dell'accertamento delle responsabilità.

Per le prove che non si sono potute effettuare per motivi stagionali, il direttore dei lavori, anche nel caso di collaudo, dovrà presentare appena possibile, e comunque non oltre 360 giorni dall'ultimazione dei lavori, al competente organo che ha approvato il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e alla Regione, un certificato comprovante l'avvenuta effettuazione di tali prove secondo quanto precedentemente indicato.

Per tutte le altre opere non soggette a collaudo, né a certificazione di regolare esecuzione, comprese comunque in programmi regionali, il direttore dei lavori deve rilasciare, in ogni caso, il certificato di regolare esecuzione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi. L'approvazione di questi ultimi certificati è di competenza della giunta regionale.

Le imprese costruttrici che siano state riconosciute responsabili di non essersi in tutto o in parte attenute alle prescrizioni o condizioni contenute nella presente normativa tecnica, salvo i casi in cui le difformità ed i vizi riscontrati siano sanati mediante successive opere di completamento, sono escluse, per un biennio dalla data di eseguibilità del relativo provvedimento regionale, dalla progettazione o dall'esecuzione degli interventi di interesse regionale di cui all'art. 2.

L'accertamento delle responsabilità, ai fini dell'applicazione della sanzione di cui al precedente comma, è effettuato dalla giunta regionale, nell'ambito delle competenze di cui al quarto e settimo comma del presente articolo.

Art. 6.
Revisione delle norme tecniche

Gli aggiornamenti, le modifiche o le integrazioni delle norme tecniche di cui agli allegati *A* e *B* della presente legge, tali che non ne alterino la sostanza, sono deliberati dal consiglio regionale con atto amministrativo.

Per l'esercizio di tali competenze ci si avvale anche delle proposte di un organismo tecnico rappresentativo degli operatori e degli utenti del processo edilizio, nonché di esperti, che osserva e valuta i risultati dell'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

Il consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto deliberativo, provvede alla costituzione dell'organismo tecnico di cui al precedente comma, disciplinandone le modalità di funzionamento.

Art. 7.
Adempimenti dei comuni

Le norme tecniche previste dalla presente legge ed applicate agli interventi di cui all'art. 2, prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti non compatibili.

Nella concessione a costruire rilasciata dal comune ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dovrà essere indicato che trattasi di opera sottoposta all'applicazione della presente normativa tecnica.

Per gli interventi di edilizia di cui al secondo comma del precedente art. 2 devono essere specificati, nell'atto di convenzione, i livelli prestazionali previsti nel relativo progetto.

Art. 8.
Rinvio ad altre norme legislative

Sono comunque fatte salve, anche se non esplicitamente richiamate dalla presente legge, le norme statali applicate alle opere di edilizia residenziale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 9 novembre 1984

TURCI

ALLEGATO *A*

NORME TECNICHE

1. ORGANISMO ABITATIVO.

Si intende per *organismo abitativo* l'insieme degli spazi, progettati unitariamente con caratteristiche di continuità fisica e autonomia funzionale e prevalentemente destinati ad uso abitativo, dotati di infrastrutture e/o attrezzature di propria pertinenza.

Gli organismi abitativi si considerano suddivisi in alloggi, pertinenze degli alloggi, spazi di servizio, spazi di circolazione.

1.1. *Requisiti relativi all'accessibilità.*

In ogni organismo abitativo deve essere garantita l'accessibilità anche da parte di portatori di handicap fisici.

Il requisito si intende soddisfatto se:

è assicurato il collegamento veicolare e pedonale degli accessi principali dell'organismo abitativo con la rete viaria esterna e con la rete di parcheggio;

sono assicurati mediante percorsi pedonali, conformi a quanto prescritto dai requisiti di cui al successivo punto 5:

i collegamenti tra gli accessi dell'organismo abitativo e gli accessi degli alloggi;

i collegamenti tra gli alloggi e le zone di sosta veicolare;

i collegamenti tra gli alloggi e le pertinenze;

i collegamenti tra alloggi ed attrezzature residenziali;

al fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia, sono previsti varchi e porte esterne allo stesso livello dei percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe;

gli accessi all'organismo abitativo hanno una luce netta minima di m 1,50;

le zone antistanti e retrostanti l'accesso sono in piano ed allo stesso livello e si estendono rispettivamente per ciascuna zona, per una profondità di m 1,50; qualora sia prevista una soglia, il dislivello massimo non supera i cm 2,5 e tale soglia è arrotondata e realizzata con materiale atto ad assicurarne l'immediata percezione anche da parte dei portatori di handicap fisici;

la zona antistante le porte di accesso agli edifici dell'organismo abitativo è protetta dalla pioggia;

nel caso di porte esterne, gli infissi consentono la libera visuale fra interno ed esterno;

al fine di agevolare lo spostamento all'interno dell'organismo abitativo, il passaggio dai percorsi principali orizzontali ai percorsi verticali è mediato attraverso piattaforme di distribuzione, che possono identificarsi sia con il vano di ingresso che con i ripiani di arrivo ai diversi livelli, dalle quali sia possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi orizzontali.

1.2. *Requisiti relativi alla sicurezza.*

1.2.1. In tutti gli spazi praticabili devono essere previsti dispositivi adeguati di protezione da cadute accidentali. Tali dispositivi dovranno consentire la prospezione esterna ai bambini in condizioni di sicurezza, limitandone i rischi di scalabilità.

La prima parte del requisito si ritiene rispettata se:

l'altezza dei davanzali delle finestre, dei parapetti degli spazi aperti nonché di tutti gli spazi praticabili privati e comuni non è inferiore a m 1,10;

le finestre, ad esclusione di quelle poste ad un'altezza inferiore a m 1,50 o affacciate su spazi esterni praticabili sono progettate in modo tale che sia possibile sostituire e pulire i vetri dall'interno: a questo riguardo si considera pari a cm 55 la massima distanza ammissibile per pulire i vetri dall'esterno da un'apertura adiacente;

l'altezza del parapetto di eventuali balconate o scale interne non è inferiore a m 1,00.

1.2.2. Gli organismi abitativi devono essere tali da ridurre i rischi dovuti ad incendi ed alla loro propagazione, attuando la protezione antincendio dell'organismo abitativo secondo il criterio della compartimentazione, e cioè attraverso la suddivisione degli edifici in due o più zone separate fra loro da muri e solai continui aventi funzione tagliafuoco, in grado cioè di impedire il passaggio di calore, fiamme e fumo da un compartimento all'altro per un determinato tempo e limitando quindi l'incendio al compartimento dove è nato. In ogni caso gli spazi di circolazione devono essere tali da rispettare i requisiti relativi alla sicurezza di cui al successivo punto 5.2.

2. ALLOGGI.

Si intende per *alloggio* l'insieme degli spazi privati appartenenti ad un organismo abitativo strutturalmente correlati ed utilizzati per la residenza da un nucleo di utenza.

2.1. *Requisiti relativi alla distribuzione e al dimensionamento.*

2.1.1. In tutti gli alloggi dovranno essere previsti spazi che per quanto riguarda il loro numero ed il loro tipo siano rispondenti alle esigenze dei nuclei familiari ai quali sono potenzialmente destinati e di quelli residenti.

Il requisito si intende rispettato se negli alloggi piccoli, medi e grandi sono previste le dotazioni minime di cui all'allegato *B*, scheda 1.

2.1.2. In tutti gli alloggi deve essere prevista una distribuzione interna in grado di assicurare sufficienti livelli di autonomia alle persone adulte e/o anziane conviventi con la coppia capofamiglia.

Il requisito si intende rispettato se in tutti gli alloggi medi di maggiore dimensione e grandi di cui all'allegato *B*, scheda 1, è prevista la presenza di uno spazio disimpegnato dal resto dell'alloggio.

E' considerata soluzione preferenziale il fatto che tale spazio, a seconda delle tipologie previste per l'organismo abitativo, sia dotato di un servizio igienico a suo esclusivo uso e di accesso diretto dall'esterno. La presenza del servizio igienico destinato a tale spazio è obbligatoria negli alloggi di dimensione grande.

2.1.3. In tutti gli alloggi deve essere previsto uno spazio di servizio destinato ad accogliere le attività relative alla cura della persona, all'igiene personale ed al lavaggio ed asciugatura di indumenti e biancheria.

Il requisito si intende rispettato se negli alloggi è previsto uno spazio di servizio bagno dimensionato ed organizzato conformemente a quanto indicato nel successivo punto 2.2.3.

Negli alloggi previsti per portatori di handicap fisici lo spazio di servizio bagno deve essere realizzato in conformità della normativa vigente nell'abbattimento delle barriere architettoniche (legge 30 gennaio 1971, n. 118 e decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384).

2.1.4. Negli alloggi medi e grandi deve essere previsto uno spazio di servizio che possa assumere funzioni di ripostiglio o, in alternativa, che possa accogliere le attività relative all'igiene personale.

Il requisito si intende rispettato se lo spazio di servizio ripostiglio-bagno ridotto, anche non direttamente illuminato ed aerato, è dimensionato ed organizzato conformemente a quanto indicato nel successivo punto 2.2.3.

2.1.5. Negli spazi esterni privati attinenti agli alloggi debbono poter essere agevolmente svolte attività quali soggiorno, consumo di cibi, asciugatura dei panni e microgiardinaggio.

Il requisito si intende rispettato se lo spazio esterno privato è di forma e di dimensioni tali che in esso sia inscrivibile un rettangolo di dimensioni m 1,50 × 1,80.

2.1.6. Ad esclusione degli alloggi piccoli di cui all'allegato *B*, scheda 1, in ogni alloggio lo spazio cucina dovrà consentire anche la possibilità di limitare attività di consumo dei cibi.

Il requisito si intende rispettato se la profondità dello spazio cucina è di m 1,80, se la sua superficie minima non è inferiore a m² 5,40 e se lo spazio suddetto è direttamente illuminato ed aerato dall'esterno; devono inoltre essere previsti i contenitori di cui all'allegato *B*, scheda 2.

2.1.7. Tutti gli spazi individuali « doppi » devono poter ammettere limitate trasformazioni interne.

Il requisito si intende rispettato se tali spazi sono trasformabili e frazionabili tramite arredi fissi o mobili ed entrambi gli ambienti risultanti sono direttamente aerati ed illuminati.

2.2. *Requisiti relativi all'arredabilità.*

2.2.1. In tutti gli alloggi deve essere garantito un sufficiente grado di arredabilità tenuto conto dei vincoli edilizi ed impiantistici.

Il requisito si intende rispettato se nel progetto degli spazi dell'alloggio sono previste almeno due soluzioni di arredo e se ogni soluzione è tale da non creare ostacoli all'illuminazione naturale e se sono evitate le interferenze tra arredo e vincoli edilizi ed impiantistici con particolare riferimento ai terminali degli impianti. A tale scopo nel progetto saranno indicate le posizioni dei vincoli edilizi, le quali non dovranno variare in sede di realizzazione.

2.2.2. La forma, la distribuzione e la posizione prevista per gli arredi e per le attrezzature negli spazi non di servizio dell'alloggio dovrà consentire un'ampia gamma di opzioni d'uso. In particolare gli spazi per il riposo ed il sonno dovranno possedere elevate caratteristiche di polifunzionalità.

Il requisito si intende rispettato se:

gli spazi collettivi ed individuali dell'alloggio sono conformati in modo tale che sia resa possibile la presenza degli arredi, delle attrezzature e dei contenitori indicati nell'allegato *B*, scheda 2;

la disposizione degli arredi, delle attrezzature e dei contenitori è tale da rispettare i minimi funzionali di cui all'allegato *B*, scheda 3.

2.2.3. La forma, la distribuzione e la posizione previste per gli arredi e le attrezzature negli spazi di servizio dell'alloggio, dovrà consentire lo svolgimento delle attività cui essi sono destinati.

In particolare:

negli spazi di servizio dovranno essere consentite le attività relative alla manutenzione degli indumenti e della biancheria nonché al loro contenimento;

nello spazio di servizio cucina dovranno essere consentite le attività relative al lavaggio, alla preparazione, alla cottura e — in forma limitata — al consumo dei cibi.

Il requisito si intende rispettato se:

gli spazi di servizio sono dotati degli apparecchi sanitari indicati nell'allegato *B*, scheda 2 ed essi sono dimensionati in modo tale che sia resa possibile la presenza degli arredi, delle attrezzature e dei contenitori indicati nel medesimo allegato *B*, scheda 2;

nello spazio di servizio cucina la disposizione degli arredi è tale da evitare la contiguità tra elementi scaldanti e quelli refrigeranti;

negli alloggi superiori a m² 90 nei quali sia previsto un solo bagno comune, tale bagno sia dotato di antibagno contenente il lavabo;

la disposizione degli arredi e delle attrezzature è tale da rispettare i minimi funzionali di cui all'allegato *B*, scheda 3.

2.3. *Requisiti relativi all'accessibilità.*

2.3.1. I vani d'accesso ed i disimpegni degli alloggi devono essere dimensionati in modo da consentire un agevole uso degli stessi da parte degli utenti.

Il requisito si intende rispettato se:

la larghezza netta dei vani di accesso agli alloggi non è minore di m 0,90;

la larghezza netta dei vani di accesso degli spazi dell'alloggio non destinati a locali di servizio non è minore di m 0,80;

la larghezza dei vani di accesso dei locali di servizio non è minore di m 0,70;

l'altezza netta dei vani d accesso a tutti gli spazi dell'alloggio non è inferiore a m 2,00;

la larghezza dei vani di disimpegno non è inferiore a m 1,00.

In tutti i casi, la misurazione dei vani di accesso deve essere effettuata in base all'allegato *B*, scheda 4.

2.3.2. Negli alloggi previsti per portatori di handicap fisici deve essere consentito un agevole movimento di una sedia a rotelle.

Il requisito si intende rispettato se:

le aperture dei vani di accesso a tutti gli spazi dell'alloggio hanno una larghezza minima di m 0,85;

fra le due aperture successive è assicurato uno spazio libero intermedio di almeno m 1,50, oltre quello eventualmente interessato da ante di apertura;

i corridoi od i passaggi non presentano variazioni di livello o, in caso contrario, queste sono superate mediante rampe, con pendenza massima pari all'8%;

sono rispettati i minimi funzionali previsti dall'allegato *B*, scheda 3.

In tutti i casi, la misurazione dei vani di accesso deve essere effettuata in base all'allegato *B*, scheda 4.

2.4. *Requisiti relativi alla riservatezza ed alla sicurezza.*

2.4.1. La riservatezza degli alloggi e dei relativi spazi deve essere salvaguardata per quanto riguarda gli affacci su spazi pubblici e privati, interni o esterni dell'organismo abitativo, destinati a percorso, o a sosta di persone o veicoli.

Inoltre, deve essere resa impossibile per quanto riguarda ogni spazio dell'alloggio, ad eccezione di quello collettivo e di quello destinato alla cucina, ogni forma di introspezione da ogni altra parte dell'alloggio stesso. Anche per gli spazi collettivi e la cucina deve essere comunque consentita l'eliminazione di eventuali introspezioni attraverso elementi di arredo.

Infine, deve essere resa impossibile, per quanto riguarda l'alloggio nel suo complesso, ogni forma di introspezione dall'esterno, evitando altresì affacci diretti sugli spazi comuni e di circolazione dell'organismo abitativo degli spazi non di servizio.

Il requisito si intende rispettato se:

l'altezza del parapetto delle finestre prospicienti spazi di percorso e di sosta, la cui misura deve essere effettuata conformemente a quanto indicato nell'allegato *B*, scheda 4, non risulta inferiore a m 1,80 rispetto alla quota di calpestio degli spazi esterni dell'alloggio prospicienti le finestre medesime;

in corrispondenza delle finestre dei vani abitabili posti ad una quota inferiore a m 1,70 da percorsi pedonali, meccanizzati e/o parcheggi, sono lasciate zone di rispetto così definite:

almeno m 2,00 da percorsi pedonali esterni all'organismo abitativo;

almeno m 3,5 da percorsi meccanizzati e/o parcheggi.

La misura di tali zone di rispetto deve essere determinata in base all'allegato *B*, scheda 4.

Negli spazi degli alloggi deve essere resa possibile una agevole percorribilità e devono essere previsti dispositivi che consentano la salvaguardia dell'incolumità, sia per gli spazi interni che per gli spazi privati esterni all'alloggio.

Il requisito si intende rispettato se:

le scale interne che collegano diversi livelli di singoli alloggi presentano alzate e pedate conformi a quanto indicato nell'allegato *B*, schede 3 e 5, non hanno alzate aperte nelle rampe rettilinee ed i gradini iniziali e terminali non si sovrappongono a spazi di circolazione ai piani;

gli spazi di accesso alle scale interne e le zone di raccordo intermedio fra due rampe non sono più stretti delle rampe stesse; i corrimano fissi sono continui su almeno un lato delle scale e sono evitati distacchi maggiori di cm 12 fra corrimano, parapetto ed elementi del parapetto;

eventuali piccoli dislivelli interni sono superabili in punti identificabili, mediante gradini o con rampe; tali gradini non dovranno comunque presentare un'alzata inferiore a cm 7,5 e dovranno essere evidenziati con cambiamenti di colore o materiale;

nessuna delle pareti che racchiudono uno spazio presenta sporgenze pericolose per chi si muove all'interno;

l'apertura delle porte o degli sportelli delle eventuali attrezzature fisse di contenimento non ostruisce gli spazi di circolazione;

le porte collocate in corrispondenza di un cambiamento di livello hanno il senso di apertura verso l'interno del livello superiore.

2.4.2. Negli alloggi e negli spazi degli alloggi devono essere previsti dispositivi adeguati di protezione da cadute accidentali; tali dispositivi dovranno consentire ai bambini la prospezione esterna in condizioni di sicurezza, limitando i rischi di scalabilità.

La prima parte del requisito si intende rispettata se:

i parapetti degli spazi esterni hanno un'altezza non inferiore a m 1,10;

i davanzali delle finestre hanno un'altezza non inferiore a m 0,85, e comunque la somma dell'altezza e della profondità dei davanzali stessi non è inferiore a m 1,20;

nelle finestre a tutta altezza i parapetti hanno una altezza non inferiore a m 1,10;

le finestre, ad esclusione di quelle poste ad un'altezza inferiore a m 1,50 dal piano terreno, o affacciate su spazi aperti, sono tali che sia possibile sostituire o pulire i vetri dall'interno; la massima distanza ammissibile per pulire i vetri dall'esterno da un'apertura adiacente è di cm 55;

l'altezza dei parapetti di eventuali balconate o scale interne, misurate conformemente a quanto indicato nell'allegato 6, non è inferiore a m 1,00.

2.5. *Requisiti relativi alla fisica ambientale.*

2.5.1. *La temperatura dell'aria interna t_i*, espressa in °C, nel periodo invernale, deve risultare negli spazi chiusi dell'alloggio compresa fra i 17 °C e 21 °C:

$$17\ ^\circ C \leq t_i \leq 21\ ^\circ C$$

La determinazione del valore di t_i va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 10.

Sono inoltre da controllare le variazioni di temperatura nello spazio: è ammessa la variazione entro ±2 °C tra i diversi punti lungo la verticale degli ambienti; è ammessa una variazione contenuta entro ±1 °C a m 1,50 da terra.

Il citato metodo di verifica contiene le indicazioni per la misurazione di tali tolleranze.

2.5.2. *La temperatura media radiante*, t_{mr} espressa in °C deve risultare nel periodo invernale compresa fra 17 °C e 21 °C negli spazi chiusi dell'alloggio:

$$17\ ^\circ C \leq t_{mr} \leq 21\ ^\circ C$$

La determinazione del valore di t_{mr} va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 11.

Con riferimento al presente requisito, nella progettazione del sistema ambientale si potranno tenere in conto le indicazioni contenute nell'allegato *B*, scheda 12, senza che ciò costituisca effetto liberatorio per il soddisfacimento del requisito stesso.

2.5.3. *La temperatura operante t_{op}*, espressa in °C, deve risultare nel periodo invernale compresa fra 18 °C e 20 °C negli spazi chiusi dell'alloggio:

$$18\ ^\circ C \leq t_{op} \leq 20\ ^\circ C$$

La determinazione del valore di t_{op} va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 13.

Con riferimento al presente requisito, nella progettazione del sistema ambientale si potranno tenere in conto le indicazioni contenute nell'allegato *B*, scheda 14, senza che ciò costituisca effetto liberatorio per il soddisfacimento del requisito stesso.

2.5.4. *La temperatura superficiale ϑ_i*, espressa in °C, deve risultare compresa tra 14 °C e 25 °C *su tutte le superfici interne* di elementi di chiusura e di elementi di partizione interna relative agli spazi chiusi dell'alloggio:

$$14\ ^\circ C \leq \vartheta_i \leq 25\ ^\circ C$$

Per gli scambiatori di calore è ammessa una temperatura superficiale comunque inferiore a 70 °C:

$$\vartheta_i \leq 70\ ^\circ C$$

Inoltre la temperatura superficiale di tutte le parti calde con cui l'utenza possa accidentalmente venire in contatto deve *risultare inferiore a 80 °C*:

$$\vartheta_i \leq 80\ ^\circ C$$

Per superfici vetrate o infissi, quando sia prevista la raccolta e lo smaltimento dell'acqua eventualmente formatasi per la condensazione, sono ammessi i valori di temperatura indicati nella tabella seguente in funzione dell'estensione della superficie.

	S (m²)	(°C)
Meno di	1,00	1
	1,25	2
	1,35	3
	1,50	4
	1,60	5
	1,80	6
	2,10	7
	2,40	8
	2,80	9
	3,50	10
	4,50	11
	6,00	12
	9,00	13
Più di	12,00	14

In ogni caso l'acqua di condensazione non deve arrecare danni permanenti.

La determinazione del valore ϑ_i va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 15.

Con riferimento al presente requisito, nella progettazione del sistema ambientale si potranno tenere in conto le indicazioni contenute nell'allegato *B*, scheda 16, senza che ciò costituisca effetto liberatorio per il soddisfacimento del requisito stesso.

2.5.5. *Il fattore di inerzia termica, i*, espressa in m²/m², deve risultare negli spazi chiusi dell'alloggio maggiore o al più uguale a 0,5 m²/m²:

$$i \geq 0{,}5\ m^2/m^2$$

E' comunque raccomandabile che al di la di altre condizioni, il fattore di inerzia termica, i, sia superiore a 1,5 m²/m².

La determinazione del valore di i va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 17.

2.5.6. *Il fattore medio di luce diurna η_m*, espresso in %, deve risultare maggiore o uguale al 2% negli spazi chiusi dell'alloggio ad eccezione dello spazio di servizio ripostiglio-bagno ridotto:

$$\eta_m \geq 2\%$$

La determinazione del valore di η_m va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 19.

Con riferimento al presente requisito, nella progettazione del sistema ambientale si potranno tenere in conto le indica-

zioni contenute nell'allegato *B*, scheda 20, senza che ciò costituisca effetto liberatorio per il soddisfacimento del requisito stesso.

2.5.7. *Il numero di ricambi d'aria orario n*, espresso in m³/hm³ deve assumere i valori indicati nella seguente tabella:

A) In tutti gli spazi chiusi dell'alloggio:

in periodo invernale $n \cong 0,5$ m³/hm³ con continuità
nel restante periodo $n \cong 2,0$ m³/hm³

B) Negli spazi adibiti a preparazione e cottura di cibi:

durante tutto l'arco dell'anno $n \geq 3,0$ m³/hm³ per brevi periodi in concomitanza dello svolgimento delle attività, e con facoltà di controllo da parte dell'utente

C) Negli spazi adibiti a cura e igiene della persona:

durante tutto l'arco dell'anno $n \geq 5,0$ m³/hm³ per brevi periodi in concomitanza delle attività, e con facoltà di controllo da parte dell'utente

D) Negli spazi con chiusure direttamente soleggiate:

in periodo estivo $n \geq 5,0$ m³/hm³ con continuità, con facoltà di controllo da parte dell'utente

E) Negli spazi ove possono riunirsi e permanere più persone, con produzione di fumo, odori, ecc.:

durante tutto l'arco dell'anno $n \cong 10,0$ m³/hm³ per brevi periodi in concomitanza delle attività

La determinazione del numero di ricambi d'aria orario va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 21. Inoltre, il flusso d'aria usata proveniente da spazi ove è più tipica la produzione di odori e vapori non deve passare attraverso gli altri spazi dell'alloggio né attraverso spazi di accesso e circolazione degli alloggi.

La verifica va eseguita secondo il giudizio di cui all'allegato *B*, scheda 22.

Con riferimento al presente requisito, nella progettazione del sistema ambientale si potranno tenere in conto le indicazioni contenute nell'allegato *B*, scheda 23, senza che ciò costituisca effetto liberatorio per il soddisfacimento del requisito stesso.

Con riferimento alle zone climatiche di cui all'art. 15 della legge 30 aprile 1973, n. 373, si considerano invernali i seguenti periodi:

zona *A*: 1 dicembre-15 marzo
zona *B*: 1 dicembre-31 marzo
zona *C*: 15 novembre-31 marzo
zona *D*: 1 novembre-15 aprile
zona *E*: 15 ottobre-15 aprile
zona *F*: nessuna delimitazione.

2.5.8. *La purezza dell'aria*, misurata dal tenore di ossido di carbonio CO in % e dal tenore di anidride carbonica CO_2 in %, deve risultare rispettivamente inferiore o al più uguale allo 0,003% e allo 0,15% negli spazi chiusi dell'alloggio:

concentrazione di CO 0,003%
concentrazione di CO_2 0,15%

La determinazione del valore di CO e CO_2 va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 24.

2.5.9. *L'assenza di odori sgradevoli* deve essere garantita in tutti gli spazi chiusi dell'alloggio; negli spazi ove siano svolte attività che comportano la produzione momentanea di odori questi dovranno essere rapidamente smaltiti senza interessare altre parti dell'alloggio. La verifica dell'assenza di odori sgradevoli va eseguita sia attraverso ispezione diretta, sia secondo il giudizio di cui all'allegato *B*, scheda 22.

Per quanto attiene allo smaltimento rapido di odori negli spazi ove questi siano prodotti, è sufficiente rispettare le prescrizioni relative al requisito di controllo della ventilazione.

2.5.10. *La velocità dell'aria w*, espressa in m/s, deve risultare inferiore a 0,07 m/s per i bagni e inferiore a 0,15 m/s per tutti gli altri spazi:

bagni: $w \leq 0,07$ m/s
altri spazi: $w \leq 0,15$ m/s

E' ammesso un incremento di 0,02 m/s nel caso che la temperatura dell'aria nel locale assuma con regolarità il valore tollerato di 21 °C.

La determinazione del valore di w va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 25.

2.5.11. *Il grado di umidità relativa, UR*, espresso in %, nel periodo invernale deve essere contenuto tra il 30% ed il 60% negli spazi chiusi dell'alloggio:

$$30\% \leq UR \leq 60\%$$

Dove è prevista produzione di vapore sono ammesse momentanee variazioni dei livelli sopra indicati.

La determinazione del valore di UR va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 26.

2.5.12. *Il livello sonoro indotto*, misurato dal livello sonoro continuo equivalente L_{Aeq}, espresso in dB(A), deve risultare contenuto entro i seguenti valori:

Tipo di spazio	Giorno (ore 6-22)	Notte (ore 22-6)
Spazi per riposo e sonno	40 dB(A)	30 dB(A)
Spazi per soggiorno e studio	50 dB(A)	40 dB(A)
Spazi diversi dell'alloggio	55 dB(A)	45 dB(A)

La determinazione del valore di L_{Aeq} va eseguita secondo l'allegato *B*, scheda 28.

Si intendono indotti tutti i rumori provenienti dall'esterno e dagli impianti, dalle apparecchiature e dalle attrezzature utilizzate per le attività inerenti allo spazio oggetto della norma.

3. PERTINENZE DEGLI ALLOGGI.

Per *pertinenze dell'alloggio* si intende l'insieme degli spazi di un organismo abitativo ad uso esclusivo degli utenti dell'alloggio, non necessariamente connessi con l'alloggio stesso.

3.1 *Requisiti relativi alla distribuzione e al dimensionamento.*

Per ogni alloggio deve essere previsto uno spazio per il deposito.

Il requisito si intende rispettato se:

all'interno dell'organismo abitativo è previsto uno spazio ad uso esclusivo degli utenti dell'alloggio, anche se non direttamente connesso con l'alloggio stesso;

tale spazio garantisce le funzioni di contenimento di cui all'allegato *B*, scheda 2;

in tale spazio sono rispettati i minimi funzionali di cui all'allegato *B*, scheda 3.

3.2. *Requisiti relativi alla fisica ambientale.*

3.2.1. *La temperatura dell'aria interna t_i*, espressa in °C, nel periodo invernale deve risultare compresa fra 4 °C e 14 °C negli spazi chiusi delle pertinenze dell'alloggio destinati al deposito:

$$4\ °C \leq t_i \leq 14\ °C$$

La determinazione del valore di t_i va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 10.

3.2.2. *La temperatura superficiale ϑ_i*, espressa in °C, di tutte le parti calde con cui l'utente possa accidentalmente venire in contatto deve risultare inferiore a 80 °C nelle pertinenze dell'alloggio:

$$\vartheta_i \leq 80\ °C$$

La determinazione del valore di ϑ_i, va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 15.

3.2.3. *La temperatura di rugiada t_r*, espressa in °C, deve essere inferiore alla temperatura delle superfici interne, ϑ_i, degli spazi chiusi delle pertinenze dell'alloggio con l'eccezione di superfici vetrate e di infissi, quando sia prevista la raccolta e lo smaltimento dell'acqua eventualmente formatasi in condensazione:

$$t_r < \vartheta_i$$

La determinazione del valore di t_r va eseguita mediante un diagramma psicrometrico.

La determinazione del valore di ϑ_i, va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 15.

Con riferimento al presente requisito, nella programmazione del sistema ambientale si potrà tenere in conto l'allegato *B*, scheda 16, senza che ciò costituisca effetto liberatorio per il soddisfacimento del requisito stesso.
Inoltre deve essere garantita, negli spazi chiusi delle pertinenze dell'alloggio, l'assenza di umidità dovuta ad infiltrazioni di qualsiasi natura.

3.2.4. *Il fattore di inerzia i*, espresso in m^2/m^2, deve risultare negli spazi chiusi delle pertinenze dell'alloggio, maggiore o al più uguale a 1,5 m^2/m^2:

$$i \geq 1,5\ m^2/m^2$$

La determinazione del valore di i va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 17.

3.2.5. *Il livello di illuminamento E*, espresso in lux, deve poter essere regolabile fino ad ottenere un oscuramento inferiore o al più uguale a 0,5 lux negli spazi chiusi delle pertinenze dell'alloggio:

$$E \leq 0,5\ lux$$

La determinazione del valore di E va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 27, procedimento A.

3.2.6. *Il numero dei ricambi d'aria orario n*, espresso in m^3/hm^3, deve risultare maggiore o uguale a 2,0 m^3/hm^3, continui negli spazi chiusi delle pertinenze dell'alloggio:

$$n \geq 2,0\ m^3/hm^3$$

Inoltre, per le autorimesse deve essere consentita per brevi periodi una ventilazione con almeno 10 m^3/hm^3:

$$n \geq 10\ m^3/hm^3$$

La determinazione del valore di n va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 21.

4. SPAZI DI SERVIZIO DELL'ORGANISMO ABITATIVO.

Si intende *di servizio* l'insieme degli spazi di un organismo abitativo non riconducibile né agli alloggi, né alle pertinenze dell'alloggio, né agli spazi di circolazione.

4.1. *Requisiti relativi alla fisica ambientale.*

4.1.1. *La temperatura dell'aria interna t_i*, espressa in °C deve risultare nel periodo invernale circa uguale a 17 °C negli spazi di servizio destinati ad attività comuni:

$$t_i \simeq 17\ °C$$

Nessuna delimitazione è prevista per gli altri spazi di servizio.
La determinazione del valore di t_i va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 10.

4.1.2. *La temperatura operante t_{op}*, espressa in °C, deve risultare nel periodo invernale compresa tra 16 °C e 18 °C negli spazi di servizio destinati ad attività comuni:

$$16\ °C \leq t_{op} \leq 18\ °C$$

Nessuna limitazione è prevista per gli altri spazi di servizio.
La determinazione del valore di t_{op} va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 13.
Con riferimento al presente requisito, nella progettazione del sistema ambientale, si potranno tenere in conto le indicazioni contenute nell'allegato *B*, scheda 14, senza che ciò costituisca effetto liberatorio per il soddisfacimento del requisito stesso.

4.1.3. *Il livello di illuminamento E*, espresso in lux, deve risultare compreso tra 50 e 100 lux negli spazi di servizio destinati ad attività comuni:

$$50\ lux \leq E \leq 100\ lux$$

La determinazione del valore E va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 27.

4.1.4. *Il numero dei ricambi d'aria n*, espressi in m^3/hm^3, deve essere circa uguale a 10 negli spazi di servizio destinati ad attività comuni:

$$n \simeq 10\ m^3/hm^3$$

Nei locali e nei vani tecnici il numero di ricambi d'aria orario n deve risultare maggiore o uguale a 5 m^3/hm^3; in ogni caso, nelle centrali termiche, la ventilazione deve assicurare la quantità d'aria richiesta per la combustione.

La determinazione del valore di n va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 21.

4.1.5. *La purezza dell'aria*, misurata dal tenore di ossido di carbonio CO in %, deve risultare inferiore o al più uguale allo 0,003% nelle centrali termiche e nei luoghi ove avvengono combustioni:

$$\text{concentrazione di } CO \leq 0,003\%$$

La determinazione del tenore di CO va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 24.

4.1.6. *Le distanze di rispetto* devono risultare, con riferimento alla centrale termica, come dal seguente prospetto:

A - *Caldaie*:

anteriormente: distanza libera ≥ m 1,5 dal bruciatore alla parete prospiciente;

posteriormente: distanza libera ≥ m 1,0 dalla camera dei fumi alla parete prospiciente

tra due caldaie: distanza libera ≥ m 0,6

lateralmente: distanza libera ≥ m 0,6 dalla parete e ≥ m 1,0 dagli organi di regolazione, di sezionamento e di pompaggio

superiormente: distanza libera ≥ m 1,0 dal solaio al colmo della caldaia e m 0,5 dal solaio al bollitore se installato sopra la caldaia

B - *Scambiatori e termoaccumulatori*:

orizzontali: distanza libera ≥ lunghezza del serpentino più m 0,20 dalla parete

verticali: distanza libera ≥ diametro più m 0,20 dalla parete

C - *Gruppi termoventilanti*:

distanza libera circostante ≥ m 0,6

distanza libera ≥ m 1,0 dal bruciatore alla parete

In caso, l'altezza minima del locale caldaie deve essere maggiore o al più uguale a m 2,50.

4.1.7. *Il livello sonoro indotto*, misurato dal livello sonoro continuo equivalente L_{Aeq} espresso in dB(A), deve risultare contenuto entro 55 dB(A) negli spazi di servizio destinati ad attività comuni:

$$L_{Aeq} \leq 55\ dB(A)$$

La determinazione del valore di L_{Aeq} va eseguita secondo l'allegato *B*, scheda 28.

4.1.8. *Il tempo di riverberazione T*, espresso in secondi, deve essere contenuto negli spazi di servizio destinati ad attività comuni entro i limiti indicati nei diagrammi di cui all'allegato *B*, scheda 29.
La determinazione del valore di T va eseguita secondo le indicazioni della norma ISO/R 354.

5. SPAZI DI CIRCOLAZIONE DELL'ORGANISMO ABITATIVO.

Si intende *di circolazione* l'insieme degli spazi comuni di un organismo abitativo che consentono l'accesso agli alloggi e il collegamento con le altre parti funzionali dell'organismo abitativo stesso.

5.1. *Requisiti relativi alla distribuzione e al dimensionamento.*

Gli spazi di circolazione dell'organismo abitativo devono assicurare agevoli collegamenti tra le diverse parti che lo costituiscono anche per quanto riguarda gli utenti portatori di handicap fisici.

Il requisito si intende soddisfatto se:

sono realizzati percorsi verticali meccanizzati quando tra il piano di accesso dell'organismo abitativo ed il più alto piano di accesso agli alloggi il dislivello sia maggiore od uguale a m 9,00, corrispondente a 4 piani fuori terra;

i dislivelli coperti soltanto da percorsi pedonali non meccanizzati sono inferiori alle quantità prima indicate;

i percorsi verticali meccanizzati sono conformi all'allegato *B*, scheda 7;

negli organismi abitativi dotati di ascensori, i percorsi di accesso al piede delle colonne-ascensore e quelli al piano di arrivo degli alloggi sono esenti da barriere architettoniche;

i percorsi pedonali che collegano gli accessi degli alloggi agli accessi degli ascensori sono coperti ed esenti da barriere architettoniche;

le pertinenze sono raggiungibili dai rispettivi alloggi tramite percorsi pedonali coperti nessuno dei quali ha lunghezza maggiore di m 60, e il dislivello da superare mediante percorsi non meccanizzati per raggiungere dagli accessi dell'edificio le pertinenze degli alloggi non è superiore a m 4,50;

i percorsi verticali non meccanizzati presentano un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo e sono conformi all'allegato *B*, scheda 6;

la larghezza delle scale e dei ripiani intermedi consente il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una lettiga con una inclinazione massima del 15% lungo il suo asse longitudinale;

i pianerottoli, gli spazi di accesso alle scale e le zone di raccordo intermedio tra due rampe di scale non sono più stretti delle rampe stesse;

la larghezza minima dei percorsi pedonali inclinati è di m 1,50 e la loro pendenza non supera l'8%;

le rampe presentano un piano intermedio della lunghezza minima di m 1,50 ogni 10 metri di sviluppo lineare;

la larghezza minima dei percorsi pedonali esterni coperti o scoperti è di m 1,50;

il dislivello tra il piano di percorso pedonale orizzontale esterno ed il piano del terreno, o delle zone di parcheggio ad esso adiacenti non supera i cm 15;

quando il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono predisposte piccole rampe, di larghezza pari a quella del percorso pedonale e di pendenza non superiore al 15%;

il passaggio dai percorsi orizzontali a quelli verticali è mediato attraverso piattaforme di distribuzione, che possono identificarsi sia con il vano di ingresso, sia con i piani di arrivo ai diversi livelli, la cui superficie minima è di m² 6,00 con il lato minore non inferiore a m 2,00.

5.2. *Requisiti relativi alla sicurezza.*

5.2.1. I percorsi pedonali orizzontali, inclinati e verticali devono essere tali da limitare i pericoli ed il rischio di cadute.

Il requisito si intende soddisfatto se:

la circolazione interna si svolge attraverso percorsi aventi andamento quanto più possibile continuo, senza asimmetrie e con variazioni di direzione ben evidenziate;

i percorsi di collegamento con eventuali depositi di combustibile o contenitori di rifiuti solidi sono illuminati;

è evitata l'apertura di serramenti, di porte e sportelli di contenitori sugli spazi di circolazione, inoltre sono evitati singoli gradini o rampe, la cui presenza non sia facilmente percepibile in anticipo;

sono evitate lungo i percorsi variazioni anche minime di livello dovute a elementi strutturali o arredi;

le rampe delle scale hanno pendenza costante e il vano scala è facilmente percepibile lungo i percorsi orizzontali;

le scale sono dotate di parapetto e corrimano; il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto ha un'altezza minima di m 1,00, misurata come risulta dall'allegato B, scheda 4; il corrimano è di sezione tale da assicurare una presa efficace e deve essere posto ad un'altezza compresa fra m 0,90 e m 1,00; il corrimano in corrispondenza del parapetto non presenta soluzioni di continuità nel passaggio tra una rampa di scale e la successiva;

le rampe di scale di larghezza superiore a m 1,80 soo munite di corrimano da ambedue i lati; il corrimano appoggiato alle pareti si estende oltre il primo gradino di almeno 30 cm lungo la parete stessa;

sono evitate scale con alzate aperte e con gradini iniziali e terminali che si sovrappongano a spazi di circolazione ai piani;

eventuali piccoli dislivelli lungo i percorsi sono superabili in punti chiaramente identificabili, mediante gradini che non presentano un'alzata inferiore a cm 7,5 ed evidenziati con cambiamenti di colore o materiale;

lungo i percorsi non esistono sporgenze pericolose; l'apertura dei serramenti e delle porte o degli sportelli di contenitori non ostruisce gli spazi di circolazione.

5.2.2. I percorsi verticali devono essere tali da ridurre i rischi dovuti ad incendi ed alla loro propagazione.

Il requisito si intende soddisfatto se negli edifici aventi altezza di gronda superiore a m 24 ed aventi il vano corsa dell'ascensore di altezza superiore ai m 20:

il vano corsa degli ascensori e dei montacarichi è isolato dagli altri ambienti dell'edificio e dal locale macchinario per mezzo di pareti cieche tagliafuoco con resistenza al fuoco di 2 ore;

nella parte alta del vano corsa è realizzata per la ventilazione una apertura diretta all'aria libera, di superficie complessiva non inferiore al 5% dell'area della sezione del vano corsa stesso, e non inferiore a m² 0,20; tale ventilazione può essere ottenuta anche tramite camini che attraversano il locale macchinario;

il vano corsa è separato dal locale macchinario mediante strutture (muri e/o solai) tagliafuoco aventi resistenza al fuoco di 2 ore; in tali elementi sono ammesse aperture per il solo passaggio dei cavi;

nel vano corsa non possono essere disposte canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengono all'impianto; le canne fumarie adiacenti al vano corsa sono isolate termicamente da questo;

le porte di accesso al vano corsa sono realizzate in materiale incombustibile e con resistenza al fuoco non inferiore a 30 minuti;

non vi è nessuna comunicazione diretta fra il vano corsa degli ascensori ed altri locali quali autorimesse, cantine, negozi, laboratori, soffitte ed altri locali comunque adibiti ad attività potenzialmente pericolose relativamente allo scoppio di incendi;

gli ascensori, quando presenti in numero superiore a due, sono disposti in vani corsa distinti, mentre il locale macchinario può essere comune;

negli edifici con altezza, misurata dal piano di campagna accessibile dai mezzi di soccorso alla quota dell'ultimo solaio praticabile, superiore ai m 30, gli ascensori ed i montacarichi sono realizzati a prova di fumo conformemente all'allegato *B*, scheda 8;

per quanto riguarda i percorsi verticali non meccanizzati per gli edifici con altezza, misurata dalla quota del piano di campagna accessibile dai mezzi di soccorso alla quota dell'ultimo solaio praticabile, uguale o superiore a m 30, sono previste scale a prova di fumo secondo quanto indicato all'allegato *B*, scheda 8;

è realizzato un impianto anticendio nelle scale, qualora gli edifici costituenti l'organismo abitativo abbiano un'altezza superiore a m 24, misurata dalla quota del piano di campagna accessibile dai mezzi di soccorso alla quota dell'ultimo solaio praticabile, collocando a piani alterni un dispostivo per l'erogazione dell'acqua alimentato da una colonna di adduzione indipendente.

5.2.3. Gli spazi di circolazione degli organismi abitativi devono essere tali da garantire una evacuazione non pericolosa in caso di emergenza.

Il requisito si intende soddisfatto se:

gli organismi abitativi sono provvisti di un sistema di vie d'uscita per il deflusso degli occupanti all'esterno degli edifici o in altro luogo sicuro in caso di incendio o di pericolo di altra natura;

per ogni piano o zona presa in considerazione, le vie d'uscita sono dimensionate secondo quanto indicato nell'allegato *B*, scheda 9, in funzione del massimo affollamento ipotizzabile, comunque non inferiore a una persona ogni m² 20 di superficie utile;

nessun percorso di deflusso ha comunque una lunghezza praticabile superiore a m 40, né presenta larghezze praticabili di valore decrescente e gli infissi situati lungo tali percorsi sono apribili nel senso del deflusso;

la lunghezza massima dei percorsi pedonali più brevi tra gli alloggi e le uscite degli edifici componenti l'organismo abitativo non supera i m 40, esclusi i dislivelli superabili con ascensori, ed i percorsi più brevi sono facilmente identificabili mediante idonea segnaletica.

5.3 *Requisiti relativi alla fisica ambientale.*

5.3.1. *La temperatura dell'aria interna* t_i, espressa in °C, nel periodo invernale deve risultare negli spazi chiusi di circolazione compresa fra 7 °C e 15 °C:

$$7\ °C \leq t_i \leq 15\ °C$$

La determinazione del valore t_i va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 10.

5.3.2. *La temperatura di rugiada* t_r, espressa in °C, deve essere inferiore alla temperatura delle superfici interne, ϑ_i, negli spazi chiusi di circolazione, con l'eccezione di superfici vetrate e infissi quando sia prevista la raccolta e lo smaltimento dell'acqua eventualmente formatasi per condensazione:

$$t_r < \vartheta_i$$

La determinazione del valore t_r va eseguita mediante un diagramma psicrometrico.

La determinazione del valore di ϑ_i va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 15.

Con riferimento al presente requisito, nella progettazione del sistema ambientale si potranno tenere in conto le indicazioni contenute nell'allegato *B*, scheda 16, senza che ciò costituisca effetto liberatorio per il soddisfacimento del requisito stesso.

Inoltre deve essere garantita, negli spazi chiusi di circolazione, l'assenza di umidità dovuta ad infiltrazioni di qualsiasi natura.

5.3.3. *Il livello di illuminamento E*, espresso in lux, deve risultare compreso fra 30 e 100 lux negli spazi di circolazione:

$$30 \text{ lux} \leq E \leq 100 \text{ lux}$$

La determinazione del valore di E va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 27, procedimento B.

5.3.4. *Il numero di ricambi d'aria orario n*, espresso in m^3/hm^3, deve risultare, nel periodo invernale uguale a 0,5 m^3/hm^3 e, nel restante periodo, superiore o uguale a 2,0 m^3/hm^3 negli spazi chiusi di circolazione:

in periodo invernale: $n \simeq 0,5\ m^3/hm^3$
nel restante periodo: $n \simeq 2,0\ m^3/hm^3$

La determinazione del valore di n va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 23.

Inoltre il flusso d'aria usata deve, in alternativa e secondo la convenzione della ventilazione degli alloggi:

essere indipendente da quello degli alloggi;

passare dagli spazi di circolazione ad un qualunque alloggio e mai viceversa.

La verifica va eseguita secondo il metodo di cui all'allegato *B*, scheda 21.

5.3.5. *L'assenza di odori sgradevoli* deve essere garantita in tutti gli spazi di circolazione e accesso agli alloggi.

La verifica dell'assenza di odori sgradevoli va eseguita sia attraverso ispezione diretta, sia secondo le indicazioni contenute nel giudizio di cui all'allegato *B*, scheda 22.

ALLEGATO *B*

SCHEDE TECNICHE

Scheda 1

TIPI DI ALLOGGI E GAMMA DELLE SUPERFICI DI RIFERIMENTO

(*Omissis*).

Scheda 2

ATTREZZATURE ED ARREDI

(*Omissis*).

Scheda 3

MINIMI FUNZIONALI RELATIVI ALL'USO DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI

(*Omissis*).

Scheda 4

REGOLE DI MISURAZIONE

(*Omissis*).

Scheda 5

DIMENSIONAMENTO DELLE SCALE INTERNE ALL'ALLOGGIO

(*Omissis*).

Scheda 6

DIMENSIONAMENTO DELLE SCALE COMUNI ESTERNE ALL'ALLOGGIO

(*Omissis*).

Scheda 7

DIMENSIONAMENTO DEI PERCORSI VERTICALI MECCANIZZATI

(*Omissis*).

Scheda 8

SCALE E ASCENSORI A PROVA DI FUMO

(*Omissis*).

Scheda 9

CAPACITÀ DI DEFLUSSO DAI DIVERSI PIANI DEGLI EDIFICI IN CASO DI EMERGENZA

(*Omissis*).

Scheda 10

TEMPERATURA DELL'ARIA INTERNA

(*Omissis*).

Scheda 11

TEMPERATURA MEDIA RADIANTE

(*Omissis*).

Scheda 12

TEMPERATURA MEDIA RADIANTE

(*Omissis*).

Scheda 13

TEMPERATURA OPERANTE

(*Omissis*).

Scheda 14

TEMPERATURA OPERANTE

(*Omissis*).

Scheda 15

TEMPERATURA SUPERFICIALE

(*Omissis*).

Scheda 16

TEMPERATURA SUPERFICIALE

(*Omissis*).

Scheda 17

INERZIA TERMICA DEGLI AMBIENTI E RELATIVA CLASSIFICAZIONE

(*Omissis*).

Scheda 18

ORIENTAMENTI QUALITATIVI PER IL BENESSERE IGROTERMICO ESTIVO

(*Omissis*).

Scheda 19

FATTORE MEDIO DI LUCE DIURNA

(*Omissis*).

Scheda 20

FATTORE MEDIO DI LUCE DIURNA

(*Omissis*).

Scheda 21

NUMERO DI RICAMBI D'ARIA ORARIO

(*Omissis*).

Scheda 22

PERCORSI PROBABILI DI UN FLUSSO D'ARIA DI RICAMBIO

(*Omissis*).

Scheda 23

NUMERO DI RICAMBI D'ARIA ORARIO

(*Omissis*).

Scheda 24

PUREZZA DELL'ARIA

(*Omissis*).

Scheda 25

VELOCITÀ DELL'ARIA

(*Omissis*).

Scheda 26

GRADO DI UMIDITÀ RELATIVA

(*Omissis*).

Scheda 27

LIVELLO DI ILLUMINAMENTO

(*Omissis*).

Scheda 28

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA

(*Omissis*).

(6767)

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1984, n. **49.**

Funzioni di ordinaria amministrazione di competenza della giunta regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 135 *del* 15 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La giunta regionale, per l'esercizio delle funzioni di sua competenza, può delegare al Presidente e a singoli suoi componenti, secondo direttive da essa stabilite, l'adozione di atti che costituiscano una mera esecuzione di deliberazioni precedentemente adottate nonché di atti attinenti esclusivamente a compiti di ordinaria amministrazione, limitatamente a quegli atti per la cui adozione le direttive della giunta soddisfino concretamente le esigenze di gestione collegiale.

Deleghe ai componenti della giunta regionale possono essere conferite esclusivamente ai sensi del comma precedente; è conseguentemente abrogata ogni disposizione che prevede deleghe al Presidente della Giunta e agli Assessori.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 13 novembre 1984

TURCI

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1984, n. **50.**

Interpretazione autentica dell'art. 23 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, modificata dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 23 e dell'art. 40, settimo comma, della medesima legge nonché dell'art. 44 e dell'art. 46, primo comma, della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 135 *del* 15 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le attribuzioni comunali discendenti dal combinato disposto dagli articoli 23, sesto comma, e 21 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ricomprendono anche il potere, previsto dal secondo comma dell'art. 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167 modificata ed integrata, di prorogare per non oltre due anni, in presenza di giustificati motivi, l'efficacia dei Piani di zona per l'edilizia economica e popolare.

I piani di sviluppo aziendali o interaziendali di cui all'art. 40 della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47 modificata dalla legge regionale 29 marzo 1980, n. 23 sono approvati dalla Provincia competente per territorio, dal circondario di Rimini e dalle assemblee dei comuni corrispondenti agli ambiti territoriali n. 23 e n. 39 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28.

I piani stralcio comprensoriali, adottati ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, trasmessi in Regione per l'approvazione, sono approvati dal consiglio regionale previo parere del comitato consultivo regionale I e II sezione congiunte.

All'art. 46, primo comma, della Legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6, dopo le parole «le province interessate» vanno aggiunte le parole «il circondario di Rimini».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 13 novembre 1984

TURCI

(6768)

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1984, n. **51.**

Aumenti in materia di tasse di concessione regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 139 *del* 26 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli importi delle tasse di concessione regionali, stabiliti dalla tariffa allegata alla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 60, e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentati del 20 %.

L'aumento di cui al primo comma non si applica alle tasse di rilascio e annuali delle aziende faunistico-venatorie private (numero d'ordine 17 e sottonumero 2 della stessa tariffa) situate negli ambiti territoriali delle comunità montane e limitatamente alle sole parti di aziende incluse in questi territori.

Gli aumenti previsti, nella misura di cui al primo comma, sono applicati anche agli importi delle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa stessa e sono arrotondati secondo le disposizioni del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 24 ottobre 1983, n. 38.

Art. 2.

Gli aumenti di cui all'art. 1 decorrono dal 1° gennaio 1985.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 novembre 1984

TURCI

(6805)

REGIONE SICILIA

LEGGE 16 novembre 1984, n. 91.

Provvedimenti a favore del comitato promotore della fondazione « Gaetano Costa » e del centro studi giuridici e sociali « Cesare Terranova », per contribuire allo sviluppo della coscienza civile contro la mafia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 24 *novembre* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il presidente della Regione è autorizzato a concedere, per l'anno finanziario 1984, al comitato promotore della fondazione « Gaetano Costa », avente sede presso la procura della Repubblica di Palermo, la somma di lire 200 milioni quale contributo per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 2.

Il presidente della Regione è, altresì, autorizzato a corrispondere, entro il primo giugno di ciascun anno, a far data dal 1° giugno 1985, alla Fondazione di cui all'art. 1, la somma di lire 150 milioni annui.

Art. 3.

Il presidente della Regione è autorizzato a corrispondere, entro il primo giugno di ciascun anno, a far data dal 1° giugno 1985, al centro studi giuridici e sociali « Cesare Terranova », con sede in Palermo, la somma di lire 150 milioni annui.

Art. 4.

I contributi di cui agli articoli 2 e 3 saranno erogati con le modalità previste dall'art. 14 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 33.

Art. 5.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 200 milioni per l'anno 1984, in lire 300 milioni per l'anno 1985 ed in lire 300 milioni per l'anno 1986, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 novembre 1984

SARDO

LEGGE 16 novembre 1984, n. 92.

Celebrazione del 35° anniversario dell'istituzione del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 24 *novembre* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presidenza della Regione è autorizzata a promuovere iniziative dirette all'attuazione di un programma di manifestazioni in occasione del 35° anniversario dell'istituzione del consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Art. 2.

Nel programma delle manifestazioni previste dall'articolo precedente saranno compresi convegni di studio, conferenze, dibattiti, seminari e pubblicazioni di carattere giuridico-amministrativo di interesse per la amministrazione regionale.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario in corso, a carico del bilancio della Regione siciliana, la spesa di lire 150 milioni.

All'onere relativo si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo, codice 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 novembre 1984

SARDO

LEGGE 16 novembre 1984, n. 93.

Interventi per la stamperia Braille dell'Unione italiana dei ciechi, operante in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 24 *novembre* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo previsto dall'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 152, è elevato, per l'anno finanziario 1984, a lire 800 milioni.

Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi saranno determinati a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche.

Il suddetto contributo, prevalentemente finalizzato alla stampa di libri e materiale didattico per gli alunni della scuola dell'obbligo, sarà erogato nella misura dell'80 per cento all'atto della presentazione del relativo programma annuale di utilizzazione e, per il restante 20 per cento, a presentazione del rendiconto vistato dai revisori dei conti, designati dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e dall'assessore regionale per il bilancio e le finanze tra i funzionari dell'amministrazione regionale.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 600 milioni autorizzata per le finalità della presente legge si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1984, con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 novembre 1984

SARDO

ORDILE — RAVIDA

LEGGE 16 novembre 1984, n. **94**.
Incentivazioni al movimento cooperativistico.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 24 *novembre* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 4, lettera *c*), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, l'ulteriore spesa di lire 450 milioni.

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 12 maggio 1979, n. 93, è autorizzàta, per l'anno finanziario 1984, la ulteriore spesa di lire 240 milioni.

Art. 3.

All'onere di lire 690 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1984, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi saranno determinati a norma del secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 novembre 1984

SARDO

MEZZAPELLE

LEGGE 16 novembre 1984, n. **95**.
Interventi straordinari per la pesca marittima in Sicilia per l'anno 1984.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 24 *novembre* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la salvaguardia dei livelli occupazionali nel settore della pesca e per il mantenimento in efficienza delle strutture di pesca può essere concesso in favore dei pescatori e/o armatori singoli od associati e di società di pesca, i cui natanti risultino iscritti presso i compartimenti marittimi della Sicilia alla data di entrata in vigore della presente legge e siano forniti di permessi di pesca o di licenza di pesca regolarmente convalidati dalle competenti autorità marittime, un contributo, relativamente all'anno 1984, nella misura corrispondente alle seguenti fasce di tonnellaggio lordo:

da 1 a 70 tonnellate di stazza lorda: lire 400.000 per tonnellata di stazza lorda;

da 71 a 150 tonnellate di stazza lorda: lire 380.000 per tonnellata di stazza lorda;

oltre 150 tonnellate di stazza lorda: lire 370.000 per tonnellata di stazza lorda.

Art. 2.

L'erogazione del contributo è effettuata dalla camera di commercio ove risiede il richiedente o ha sede la società, sulla base di certificazione rilasciata dalla competente autorità marittima attestante la stazza del natante al 31 dicembre 1983, previo impegno del beneficiario a ripartire il contributo accordato per ogni singolo natante sulla base dei contratti di lavoro o secondo le consuetudini locali.

L'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, accertata l'esistenza di vertenze giudiziarie e sindacali circa la ripartizione del contributo concesso per singolo natante, ne sospende l'erogazione.

Il contributo può essere erogato bimestralmente subordinatamente all'accertamento dell'effettivo svolgimento dell'attività di pesca per un periodo non inferiore a giorni 26 ovvero a 156 ore lavorative nel bimestre considerato.

Nel caso che le giornate o le ore lavorative dovessero risultare inferiori a quelle previste nel comma precedente, il contributo sarà erogato in misura proporzionalmente ridotta.

Art. 3.

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge, ripartisce la somma di cui all'art. 1 fra le camere di commercio della Regione, sulla base del tonnellaggio di naviglio motorizzato, in relazione ai dati che saranno forniti dalle capitanerie di porto della Sicilia.

Art. 4.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1984, la spesa di lire 25.000 milioni.

All'onere relativo si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 novembre 1984

SARDO

MEZZAPELLE

LEGGE 16 novembre 1984, n. **96**.
Istituzione a comune autonomo della frazione Torrenova del comune di San Marco d'Alunzio.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 24 *novembre* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione Torrenova del comune di San Marco d'Alunzio è eretta in comune con la denominazione di « Torrenova ».

Art. 2.

Al comune di Torrenova è assegnato un territorio di ettari 1.297, are 93, centiare 38, corrispondente ai fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 25, conformemente a quanto risulta dalla relazione tecnica, allegata alla presente legge, del progetto di delimitazione territoriale redatto dall'ing. Giuseppe Ruggeri e vistato dall'ufficio del genio civile di Messina in data 29 gennaio 1982.

Art. 3.

Il presidente della Regione provvederà con proprio decreto alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni interessati.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 novembre 1984

SARDO

(*Omissis*).

LEGGE 16 novembre 1984, n. **97.**

Estensione degli interventi previsti dalla legge regionale 18 agosto 1978, n. 48, agli organismi regionali di rappresentanza degli artigiani ed alle organizzazioni dei commercianti rappresentative a livello regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 24 *novembre* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 48, sono estesi agli organismi regionali delle maggiori organizzazioni degli artigiani, rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ed alle quattro organizzazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1984, la spesa di lire 800 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo, codice pluriennale 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi saranno determinati a norma dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 novembre 1984

SARDO

CULICCHIA

LEGGE 16 novembre 1984, n. **98.**

Interventi per favorire l'assistenza ai lavoratori autonomi dell'agricoltura.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 51 *del* 24 *novembre* 1984)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere le attività di assistenza per i coltivatori diretti, connesse all'attuazione degli interventi recati dalla legislazione agraria vigente, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere contributi straordinari alle organizzazioni professionali di categoria riconosciute per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica in agricoltura a norma dell'art. 14 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, sostituito dall'art. 54 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97.

Art. 2.

Per le finalità previste dal precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985, 1986.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

All'onere di lire 600 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1984, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 novembre 1984

SARDO

CULICCHIA

(6769)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari* esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita		
			Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227